

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 agosto 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 2023.

Autorizzazione all'emissione di carte valori
postali per l'anno 2023, con sovrapprezzo per finalit  sociali. (23A04558). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 luglio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Albi e nomina del commissario straordinario. (23A04520) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranit  alimentare e delle foreste

DECRETO 5 maggio 2023.

Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annuarit  2023. (23A04476) Pag. 3

ORDINANZA 22 giugno 2023.

Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dor e phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 4). (23A04523). Pag. 53


Ministero dell'universit  e della ricerca

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Classe L-P01). (23A04495) Pag. 56

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03). (23A04496) Pag. 59



DECRETO 28 luglio 2023.

Revoca all'Istituto «ISTEBA - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» dell'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella sede principale di Roma. (23A04497)..... Pag. 62

Ministero della salute

DECRETO 31 marzo 2023.

Determinazione delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute per l'espletamento dell'attività di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito. (23A04521)..... Pag. 63

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 2 agosto 2023.

Gestione commissariale della società «Consorzio agrario Terrepadane srl», in Piacenza e nomina del commissario *ad acta*. (23A04522)..... Pag. 65

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 agosto 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonché nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata. (Ordinanza n. 1016). (23A04581)..... Pag. 68

ORDINANZA 3 agosto 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio del Comune di Umbertide e nella frazione di Sant'Orfeto e nella parte Centro-Nord del Comune di Perugia e nella parte Ovest del Comune di Gubbio. (Ordinanza n. 1017). (23A04582)..... Pag. 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zolpeduar». (23A04477)..... Pag. 70

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor». (23A04478)..... Pag. 70

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (23A04525)..... Pag. 71

Rilascio di *exequatur* (23A04583)..... Pag. 71

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila» (23A04524)..... Pag. 71

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Prorevi - Società professionale di revisione e certificazione - s. s.», in Milano. (23A04526)..... Pag. 74

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Effe & Erre - fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», in Parma. (23A04527)..... Pag. 74



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 2023.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali per l'anno 2023, con sovrapprezzo per finalità sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, in particolare l'art. 11 concernente le emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una carta-valore postale con sovrapprezzo a favore dei profughi dell'Ucraina;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una carta-valore postale con sovrapprezzo a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di maggio 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2023, di un francobollo dedicato alla Salvaguardia dei diritti e delle libertà: le chiese di Kiev, il teatro di Mariupol, la piazza di Leopoli, il porto di Odessa, che sarà distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre 2024, con sovrapprezzo a favore dei profughi dell'Ucraina, individuando come soggetto beneficiario la Protezione civile.

2. Il valore della maggiorazione è costituito dall'importo di 3,75 euro da destinare alle finalità di cui al comma 1, da aggiungere al valore facciale.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo del valore facciale.

4. Al termine del periodo di validità, la carta-valore postale di cui al presente articolo cessa la propria validità e il Ministero delle imprese e del made in Italy ne autorizza fin da ora la distruzione.

Art. 2.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2023, di un francobollo dedicato al Giubileo della perdonanza, che sarà distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre 2024, con sovrapprezzo a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di maggio 2023, individuando come soggetto beneficiario la Protezione civile.

2. Il valore della maggiorazione è costituito dall'importo di 3,75 euro da destinare alle finalità di cui al comma 1, da aggiungere al valore facciale.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo del valore facciale.

4. Al termine del periodo di validità, la carta-valore postale di cui al presente articolo cessa la propria validità e il Ministero delle imprese e del made in Italy ne autorizza fin da ora la distruzione.

Art. 3.

1. Con decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il valore facciale e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2023

MATTARELLA


MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2023

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1112

23A04558



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Albi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Albi (Catanzaro);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albi (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucia Fratto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

—
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 giugno 2023, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 giugno 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albi (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Fratto, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 15 luglio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A04520



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 maggio 2023.

Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022 (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;


Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n. 137391 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (di seguito PGRA);

Vista la comunicazione del 12 aprile 2023 assunta al protocollo n. 200113 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso un elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2023;

Vista la comunicazione del 13 aprile 2023 assunta al protocollo n. 201581 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 23 marzo 2021;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 23 marzo 2021, reso in data 13 aprile 2023;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione di un elenco di Standard Value
per le produzioni vegetali - Anno 2023*

1. Gli *Standard Value* per le produzioni vegetali relativi utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023, sono riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.

2. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard Value* di cui al comma 1, sono riportati nell'Allegato 2 al presente decreto.

3. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra gruppo di appartenenza e ID varietà sono riportate rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2023


Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1125



AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	6.280	€/ha
ITALIA	D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	16.307	€/ha
ITALIA	D96	BUNCHING ONION DA SEME	8.295	€/ha
ITALIA	M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	10.477	€/ha
ITALIA	C36	CACHI	25.670	€/ha
ITALIA	L24	CAMOMILLA	8.450	€/ha
ITALIA	C84	CANAPA DA SEME	5.748	€/ha
ITALIA	L04	CAPPERO	26.950	€/ha
LAZIO E SARDEGNA	C27	CARCIOFO	30.218	€/ha
ITALIA	C27	CARCIOFO	22.862	€/ha
ITALIA	M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	4.025	€/ha
ITALIA	D07	CARDO	30.226	€/ha
ITALIA	L25	CARDO DA SEME	11.130	€/ha
ITALIA	D08	CAROTA	22.193	€/ha
ITALIA	D46	CAROTA DA SEME	6.627	€/ha
ITALIA	M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	11.083	€/ha
ITALIA	L26	CARTAMO	2.073	€/ha
ITALIA	D33	CASTAGNE	7.884	€/ha
PROVINCIA DI FIRENZE	D33	CASTAGNE	9.375	€/ha
ITALIA	D09	CAVOLFIORE	28.948	€/ha
ITALIA	D52	CAVOLFIORE DA SEME	12.440	€/ha
ITALIA	M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	27.333	€/ha
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	6.900	€/ha
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	15.867	€/ha
ITALIA	C83	CAVOLO BROCCOLO	19.065	€/ha
TOSCANA	C83	CAVOLO BROCCOLO	26.704	€/ha
ITALIA	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	32.028	€/ha
ITALIA	L28	CAVOLO CINESE	20.270	€/ha
ITALIA	H55	CAVOLO NERO	22.112	€/ha
ITALIA	L30	CAVOLO RAPA	17.341	€/ha
ITALIA	L31	CAVOLO ROMANESCO	18.563	€/ha
ITALIA	D11	CAVOLO VERZA	28.327	€/ha
ITALIA	M02	CECE DA SEME	3.093	€/ha
ITALIA	D12	CECI	2.380	€/ha
ITALIA	D13	CETRIOLI	26.101	€/ha
ITALIA	C70	CETRIOLI DA SEME	9.800	€/ha
ITALIA	D54	CICERCHIA	5.069	€/ha
TRENTINO ALTO ADIGE	C37	CILIEGIE	97.867	€/ha
ITALIA	C37	CILIEGIE	32.340	€/ha




AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
EMILIA ROMAGNA-PUGLIA	C37	CILIEGIE	62.416	€/ha
ITALIA	M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	4.943	€/ha
ITALIA	L32	CILIEGIO ACIDO	14.700	€/ha
ITALIA	C72	CIPOLLA DA SEME	12.063	€/ha
CALABRIA	C54	CIPOLLE	25.085	€/ha
ITALIA	C54	CIPOLLE	12.885	€/ha
ITALIA	D14	CIPOLLINE	28.089	€/ha
ITALIA	C33	COCOMERO	29.984	€/ha
PROVINCIA DI MANTOVA	M09	COCOMERO MINI	33.519	€/ha
ITALIA	M09	COCOMERO MINI	26.606	€/ha
ITALIA	C32	COLZA	2.254	€/ha
ITALIA	L33	COLZA DA BIOMASSA	1.114	€/ha
ITALIA	D45	COLZA DA SEME	2.445	€/ha
ITALIA	M46	COLZA DA SEME IBRIDO	3.100	€/ha
ITALIA	C85	CORIANDOLO	2.500	€/ha
ITALIA	C86	CORIANDOLO DA SEME	2.510	€/ha
ITALIA	H76	CRESCIONE DA SEME	3.445	€/ha
ITALIA	L07	CRISANTEMO DA SEME	3.400	€/ha
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	19.433	€/ha
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	54.733	€/ha
ITALIA	L35	ELICRISO	25.533	€/ha
ITALIA	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	1.125	€/ha
ITALIA	D15	ERBA MEDICA	2.114	€/ha
ITALIA	C68	ERBA MEDICA DA SEME	2.633	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.590	€/ha
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1.792	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	933	€/ha
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1.224	€/ha
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	1.967	€/ha
ITALIA	H97	FACELIA DA SEME	1.367	€/ha
ITALIA	L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4.608	€/ha
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	6.760	€/ha
PROVINCIA DI BELLUNO	D98	FAGIOLI DA SEME	28.800	€/ha
ITALIA	C45	FAGIOLI FRESCHI	18.174	€/ha
PROVINCIA DI BELLUNO	C45	FAGIOLI FRESCHI	66.667	€/ha
ITALIA	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	6.333	€/ha
PROVINCIA DI CUNEO	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	20.040	€/ha
ITALIA	C47	FAGIOLINI	18.026	€/ha
ITALIA	L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4.619	€/ha




AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L43	FAGIOLINI DA SEME	7.567	€/ha
ITALIA	D16	FARRO	1.199	€/ha
ITALIA	L44	FARRO DA SEME	1.530	€/ha
ITALIA	D97	FAVA DA SEME	4.311	€/ha
ITALIA	D17	FAVA FRESCA	8.357	€/ha
ITALIA	L45	FAVA SECCA	4.176	€/ha
ITALIA	D18	FAVINO	1.083	€/ha
ITALIA	L46	FAVINO DA SEME	1.231	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.912	€/ha
ITALIA	C44	FICHI	32.190	€/ha
ITALIA	C42	FICO D'INDIA	28.877	€/ha
ITALIA	D19	FINOCCHIO	23.348	€/ha
ITALIA	D51	FINOCCHIO DA SEME	8.000	€/ha
ITALIA	M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	14.664	€/ha
ITALIA	H27	FIORI DI ZUCCHINA	77.927	€/ha
ITALIA	C38	FRAGOLE	83.762	€/ha
TRENTINO ALTO ADIGE	C38	FRAGOLE	158.678	€/ha
ITALIA	D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	147.475	€/ha
ITALIA	M51	FRAGOLINE DI BOSCO	120.441	€/ha
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1.475	€/ha
ITALIA	H10	FRUMENTO DURO	2.583	€/ha
ITALIA	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	3.075	€/ha
ITALIA	H11	FRUMENTO TENERO	1.937	€/ha
ITALIA	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	2.086	€/ha
ITALIA	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1.738	€/ha
ITALIA	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	2.325	€/ha
ITALIA	L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	33.500	€/ha
ITALIA	D56	GELSO	28.438	€/ha
ITALIA	C48	GIRASOLE	1.731	€/ha
ITALIA	D48	GIRASOLE DA SEME	3.560	€/ha
ITALIA	H36	GIUGGIOLE	47.423	€/ha
ITALIA	D95	GOJI	33.600	€/ha
ITALIA	H14	GRANO SARACENO	1.853	€/ha
ITALIA	C73	INDIVIA DA SEME	7.150	€/ha
ITALIA	C52	LAMPONE	134.750	€/ha
ITALIA	C74	LATTUGHE DA SEME	12.525	€/ha
ITALIA	D21	LATTUGHE\INDIVIE	36.423	€/ha
ITALIA	L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	50.267	€/ha



AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	D22	LENTICCHIE	1.375	€/ha
ITALIA	C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	13.923	€/ha
ITALIA	H04	LIMONI PRECOCI	19.228	€/ha
ITALIA	C91	LINO	1.991	€/ha
ITALIA	H28	LINO DA SEME	2.360	€/ha
ITALIA	H18	LOIETTO	1.567	€/ha
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	2.436	€/ha
ITALIA	H45	LUPINELLA	915	€/ha
ITALIA	L56	LUPINELLA DA SEME	1.500	€/ha
ITALIA	H17	LUPINI	5.104	€/ha
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	3.494	€/ha
ITALIA	C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3.948	€/ha
ITALIA	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	4.823	€/ha
ITALIA	D23	MAIS DA INSILAGGIO	3.313	€/ha
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	5.188	€/ha
ITALIA	D24	MAIS DOLCE	3.990	€/ha
ITALIA	L60	MALVA	21.467	€/ha
ITALIA	C25	MANDARANCE	15.427	€/ha
ITALIA	H05	MANDARANCE PRECOCI	15.275	€/ha
ITALIA	C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	13.119	€/ha
ITALIA	H07	MANDARINI PRECOCI	14.245	€/ha
ITALIA	C61	MANDORLE	11.453	€/ha
ITALIA	L02	MANGO	106.476	€/ha
ITALIA	C58	MELANZANE	29.266	€/ha
ITALIA	C04	MELE	35.199	€/ha
PROVINCIA DI TRENTO	C04	MELE	45.689	€/ha
PROVINCIA DI BOLZANO	C04	MELE	45.170	€/ha
CAMPANIA	C04	MELE	39.185	€/ha
ITALIA	M17	MELE CLUB	70.530	€/ha
ITALIA	L62	MELISSA	72.200	€/ha
ITALIA	H35	MELOGRANO	25.561	€/ha
PROVINCIA DI MANTOVA, CREMONA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA	C34	MELONI	36.623	€/ha
ITALIA	C34	MELONI	30.173	€/ha
ITALIA	L63	MENTA DOLCE	33.375	€/ha
ITALIA	L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	9.208	€/ha
ITALIA	L65	MENTA SEMI	7.200	€/ha
ITALIA	C93	MIGLIO	1.353	€/ha



AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C51	MIRTILLO	64.825	€/ha
ITALIA	C66	MORE	100.125	€/ha
ITALIA	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	30.250	€/ha
ITALIA	C05	NETTARINE	33.491	€/ha
ITALIA	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	7.658	€/ha
ITALIA	C06	NETTARINE PRECOCI	36.384	€/ha
ITALIA	C59	NOCCIOLE	7.852	€/ha
PIEMONTE	C59	NOCCIOLE	13.775	€/ha
ITALIA	D38	NOCI	10.391	€/ha
VENETO - PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA	D38	NOCI	17.500	€/ha
NORD ITALIA	C41	OLIVE OLIO	11.742	€/ha
CENTRO ITALIA	C41	OLIVE OLIO	6.851	€/ha
SUD ITALIA E ISOLE	C41	OLIVE OLIO	6.095	€/ha
ITALIA	C40	OLIVE TAVOLA	9.383	€/ha
MARCHE	C40	OLIVE TAVOLA	22.517	€/ha
ITALIA	L67	ORIGANO	35.200	€/ha
ITALIA	L68	ORTICA	24.900	€/ha
ITALIA	C29	ORZO	1.718	€/ha
ITALIA	L69	ORZO DA BIOMASSA	1.659	€/ha
ITALIA	D60	ORZO DA SEME	2.030	€/ha
ITALIA	M52	ORZO DA SEME IBRIDO	7.460	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	326	€/ha
ITALIA	L70	PASSIFLORA	16.417	€/ha
ITALIA	L09	PASTONE DI MAIS	3.067	€/ha
PROVINCIA DI TRENTO	C35	PATATE COMUNI	19.897	€/ha
ITALIA	C35	PATATE COMUNI	13.969	€/ha
ITALIA	H16	PATATE DA SEME	7.560	€/ha
ITALIA	M60	PATATE DI PRIMIZIA	18.541	€/ha
ITALIA	H24	PEPERONCINO	23.000	€/ha
ITALIA	C22	PEPERONI	88.517	€/ha
ITALIA	C07	PERE	39.555	€/ha
ITALIA	C08	PERE PRECOCI	27.037	€/ha
PROVINCIA DI ENNA	C09	PESCHE	46.667	€/ha
ITALIA	C09	PESCHE	33.694	€/ha
ITALIA	M24	PESCHE DA INDUSTRIA	13.738	€/ha
ITALIA	C10	PESCHE PRECOCI	27.589	€/ha
ITALIA	M39	PISELLI DA INDUSTRIA	2.681	€/ha
ITALIA	C46	PISELLI FRESCHI	9.363	€/ha



AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L72	PISELLI SECCHI	3.305	€/ha
ITALIA	D47	PISELLO DA SEME	3.815	€/ha
ITALIA	C96	PISELLO PROTEICO	1.571	€/ha
ITALIA	C57	PISTACCHIO	37.103	€/ha
ITALIA	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	16.350	€/ha
ITALIA	C12	POMODORO CONCENTRATO	13.600	€/ha
PROVINCIA DI NAPOLI	C13	POMODORO DA TAVOLA	111.458	€/ha
ITALIA	C13	POMODORO DA TAVOLA	80.579	€/ha
PROVINCE DI SIRACUSA, RAGUSA	C13	POMODORO DA TAVOLA	128.581	€/ha
PROVINCE DI NAPOLI, SALERNO E AVELLINO	C14	POMODORO PELATO	49.239	€/ha
ITALIA	C14	POMODORO PELATO	15.000	€/ha
ITALIA	D36	POMPELMO	13.008	€/ha
ITALIA	D27	PORRO	30.695	€/ha
ITALIA	C75	PORRO DA SEME	7.403	€/ha
ITALIA	M01	PRATO PASCOLO	770	€/ha
ITALIA	L99	PRATO POLIFITA	900	€/ha
ITALIA	C99	PREZZEMOLO	71.931	€/ha
ITALIA	D43	PREZZEMOLO DA SEME	5.904	€/ha
ITALIA	D94	QUINOA	3.667	€/ha
ITALIA	D28	RADICCHIO	24.193	€/ha
PROVINCE DI TREVISO, PADOVA, VENEZIA	D28	RADICCHIO	34.007	€/ha
ITALIA	C71	RADICCHIO/CICORIA DA SEME	4.483	€/ha
ITALIA	C76	RAPA DA SEME	3.500	€/ha
ITALIA	C77	RAVANELLO DA SEME	5.460	€/ha
ITALIA	C62	RIBES	100.968	€/ha
ITALIA	C15	RISO	4.464	€/ha
ITALIA	L73	RISO DA SEME	5.077	€/ha
ITALIA	D63	RISO INDICA	3.215	€/ha
ITALIA	L74	RISO INDICA DA SEME	3.870	€/ha
ITALIA	D39	ROSA CANINA	50.500	€/ha
ITALIA	L75	ROSMARINO	53.240	€/ha
ITALIA	L76	RUCOLA	21.841	€/ha
ITALIA	H29	RUCOLA DA SEME	2.900	€/ha
ITALIA	L77	SALVIA	10.400	€/ha
ITALIA	C60	SATSUMA	14.467	€/ha
ITALIA	D64	SCALOGNO	75.333	€/ha
ITALIA	D30	SEDANO	34.716	€/ha
ITALIA	H56	SEDANO DA SEME	10.733	€/ha




AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	D31	SEGALE	1.476	€/ha
ITALIA	L79	SEGALE DA BIOMASSA	1.029	€/ha
ITALIA	D65	SEGALE DA SEME	1.367	€/ha
ITALIA	H41	SENAPE BIANCA	1.100	€/ha
ITALIA	L81	SOIA DA SEME	2.792	€/ha
ITALIA	C30	SORGO	2.742	€/ha
ITALIA	L82	SORGO DA BIOMASSA	2.694	€/ha
ITALIA	L83	SORGO DA INSILAGGIO	1.449	€/ha
ITALIA	H39	SORGO DA SEME	5.250	€/ha
ITALIA	C56	SPINACIO	21.765	€/ha
ITALIA	M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	6.100	€/ha
ITALIA	C78	SPINACIO DA SEME	3.704	€/ha
ITALIA	H89	SULLA DA SEME	1.117	€/ha
EMILIA ROMAGNA	C16	SUSINE	41.264	€/ha
ITALIA	C16	SUSINE	36.267	€/ha
ITALIA	C17	SUSINE PRECOCI	34.224	€/ha
EMILIA ROMAGNA	C17	SUSINE PRECOCI	36.221	€/ha
ITALIA	L84	TARASSACO RADICI	24.733	€/ha
ITALIA	L85	TIMO	20.280	€/ha
ITALIA	H20	TRIFOGLIO	1.805	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	2.050	€/ha
ITALIA	C49	TRITICALE	1.629	€/ha
ITALIA	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1.635	€/ha
ITALIA	H40	TRITICALE DA SEME	1.763	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.997	€/ha
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	34.374	€/ha
ITALIA	D66	UVA SPINA	44.143	€/ha
ITALIA	L89	VECCIA DA SEME	1.115,00	€/ha
ITALIA	H25	ZAFFERANO	171.500	€/ha
ITALIA	D32	ZUCCA	14.908	€/ha
ITALIA	C79	ZUCCA DA SEME	7.253	€/ha
ITALIA	D68	ZUCCHINA FIORE	45.065	€/ha
ITALIA	C50	ZUCCHINE	28.438	€/ha
ITALIA	D49	ZUCCHINE DA SEME	4.107	€/ha
ITALIA	M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	11.317	€/ha



COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE

(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi coefficienti delle corrispondenti colture a cielo aperto)

COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	1,12
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	
L28	CAVOLO CINESE	
H55	CAVOLO NERO	
L31	CAVOLO ROMANESCO	
C54	CIPOLLE	
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	
H11	FRUMENTO TENERO	
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	
C93	MIGLIO	
C29	ORZO	
C35	PATATE COMUNI	
M60	PATATE DI PRIMIZIA	
D31	SEGALE	
C56	SPINACIO	
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	
C49	TRITICALE	
L87	TRITORDEUM	
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1,15
H82	UVA DA VINO COMUNE	
H81	UVA DA VINO IGP	
C19	UVA DA TAVOLA	
D01	AGLIO	1,20
L11	AGRETTO	
C82	BASILICO	
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	
D05	BIETOLA DA COSTA	




COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
D08	CAROTA	1,20
D09	CAVOLFIORE	
C83	CAVOLO BROCCOLO	
L30	CAVOLO RAPA	
D11	CAVOLO VERZA	
D12	CECI	
D13	CETRIOLI	
D54	CICERCHIA	
D14	CIPOLLINE	
C33	COCOMERO	
M09	COCOMERO MINI	
C45	FAGIOLI FRESCHI	
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	
C47	FAGIOLINI	
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	
D17	FAVA FRESCA	
L45	FAVA SECCA	
D19	FINOCCHIO	
H27	FIORI DI ZUCCHINA	
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	
H10	FRUMENTO DURO	
D21	LATTUGHE\INDIVIE	
D22	LENTICCHIE	
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	
D23	MAIS DA INSILAGGIO	
D24	MAIS DOLCE	
C58	MELANZANE	
C34	MELONI	
L09	PASTONE DI MAIS	
C22	PEPERONI	
C46	PISELLI FRESCHI	
L72	PISELLI SECCHI	



COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	1,20
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	
C12	POMODORO CONCENTRATO	
C13	POMODORO DA TAVOLA	
C14	POMODORO PELATO	
D27	PORRO	
C99	PREZZEMOLO	
D28	RADICCHIO	
C15	RISO	
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	
D63	RISO INDICA	
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	
L76	RUCOLA	
D64	SCALOGNO	
D30	SEDANO	
D32	ZUCCA	
D68	ZUCCHINA FIORE	
C50	ZUCCHINE	
C02	ALBICOCHE	1,25
M22	ALBICOCHE DA INDUSTRIA	
L12	ALBICOCHE PRECOCI	
D03	ASPARAGO	
C27	CARCIOFO	
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	
D07	CARDO	
C37	CILIEGIE	
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	
L32	CILIEGIO ACIDO	
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	
C04	MELE	
M17	MELE CLUB	
C05	NETTARINE	
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	



COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
C06	NETTARINE PRECOCI	1,25
H24	PEPERONCINO	
C07	PERE	
C08	PERE PRECOCI	
C09	PESCHE	
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	
C10	PESCHE PRECOCI	
C16	SUSINE	
C17	SUSINE PRECOCI	
H80	UVA DA VINO DOP	
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	1,35
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	
D53	ARACHIDI	
C48	GIRASOLE	
C59	NOCCIOLE	
D38	NOCI	
C41	OLIVE OLIO	
C40	OLIVE TAVOLA	
C31	SOIA	
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	1,50
H02	ARANCE PRECOCI	
C63	BERGAMOTTO	
C36	CACHI	
C52	LAMPONE	
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	
H04	LIMONI PRECOCI	
C25	MANDARANCE	
H05	MANDARANCE PRECOCI	
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	
H07	MANDARINI PRECOCI	
C61	MANDORLE	
C51	MIRTILLO	
C66	MORE	



COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1,50
L70	PASSIFLORA	
C57	PISTACCHIO	
D36	POMPELMO	
C62	RIBES	
C60	SATSUMA	






Tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli Standard Value di cui all'Allegato 1 e relativo gruppo di appartenenza


Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
D01	AGLIO	€/ha	GRUPPO AGLIO
L10	AGLIO DA SEME	€/ha	GRUPPO AGLIO
L11	AGRETTO	€/ha	GRUPPO AGRETTO
C02	ALBICOCHE	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
M22	ALBICOCHE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
L12	ALBICOCHE PRECOCI	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
M06	ALCHECHENGI	€/ha	GRUPPO ALCHEGENGI
L14	ANETO	€/ha	GRUPPO ANETO
H38	ANETO DA SEME	€/ha	GRUPPO ANETO
C80	ANICE	€/ha	GRUPPO ANICE
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	€/ha	GRUPPO ARANCE
H02	ARANCE PRECOCI	€/ha	GRUPPO ARANCE
D03	ASPARAGO	€/ha	GRUPPO ASPARAGO
C43	AVENA	€/ha	GRUPPO AVENA
L17	AVENA DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO AVENA
L18	AVENA DA SEME	€/ha	GRUPPO AVENA
H53	AVOCADO	€/ha	GRUPPO AVOCADO
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	€/ha	GRUPPO BARBABIETOLA
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	€/ha	GRUPPO BARBABIETOLA
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	€/ha	GRUPPO BARBABIETOLA
C82	BASILICO	€/ha	GRUPPO BASILICO
H26	BASILICO DA SEME	€/ha	GRUPPO BASILICO
C63	BERGAMOTTO	€/ha	GRUPPO BERGAMOTTO
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	€/ha	GRUPPO BIETOLA
D05	BIETOLA DA COSTA	€/ha	GRUPPO BIETOLA
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	€/ha	GRUPPO BIETOLA
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	€/ha	GRUPPO BIETOLA
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D96	BUNCHING ONION DA SEME	€/ha	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
C36	CACHI	€/ha	GRUPPO CACHI




Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
L24	CAMOMILLA	€/ha	GRUPPO CAMOMILLA
C84	CANAPA DA SEME	€/ha	GRUPPO CANAPA DA SEME
L04	CAPPERO	€/ha	GRUPPO CAPPERO
C27	CARCIOFO	€/ha	GRUPPO CARCIOFO
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO CARCIOFO
D07	CARDO	€/ha	GRUPPO CARDO
L25	CARDO DA SEME	€/ha	GRUPPO CARDO
D08	CAROTA	€/ha	GRUPPO CAROTA
D46	CAROTA DA SEME	€/ha	GRUPPO CAROTA
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO CAROTA
L26	CARTAMO	€/ha	GRUPPO CARTAMO
D33	CASTAGNE	€/ha	GRUPPO CASTAGNE
D09	CAVOLFIORE	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D52	CAVOLFIORE DA SEME	€/ha	GRUPPO CAVOLI
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
C69	CAVOLI DA SEME	€/ha	GRUPPO CAVOLI
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
C83	CAVOLO BROCCOLO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D10	CAVOLO CAPPuccio	€/ha	GRUPPO CAVOLI
L28	CAVOLO CINESE	€/ha	GRUPPO CAVOLI
H55	CAVOLO NERO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
L30	CAVOLO RAPA	€/ha	GRUPPO CAVOLI
L31	CAVOLO ROMANESCO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D11	CAVOLO VERZA	€/ha	GRUPPO CAVOLI
M02	CECE DA SEME	€/ha	GRUPPO CECI
D12	CECI	€/ha	GRUPPO CECI
D13	CETRIOLI	€/ha	GRUPPO CETRIOLI
C70	CETRIOLI DA SEME	€/ha	GRUPPO CETRIOLI
D54	CICERCHIA	€/ha	GRUPPO CICERCHIA
C37	CILIEGIE	€/ha	GRUPPO CILIEGIE
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO CILIEGIE
L32	CILIEGIO ACIDO	€/ha	GRUPPO CILIEGIO ACIDO
C72	CIPOLLA DA SEME	€/ha	GRUPPO CIPOLLE
C54	CIPOLLE	€/ha	GRUPPO CIPOLLE
D14	CIPOLLINE	€/ha	GRUPPO CIPOLLE
C33	COCOMERO	€/ha	GRUPPO COCOMERI
M09	COCOMERO MINI	€/ha	GRUPPO COCOMERI




Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
C32	COLZA	€/ha	GRUPPO COLZA
L33	COLZA DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO COLZA
D45	COLZA DA SEME	€/ha	GRUPPO COLZA
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO COLZA
C85	CORIANDOLO	€/ha	GRUPPO CORIANDOLO
C86	CORIANDOLO DA SEME	€/ha	GRUPPO CORIANDOLO
H76	CRESCIONE DA SEME	€/ha	GRUPPO CRESCIONE DA SEME
L07	CRISANTEMO DA SEME	€/ha	GRUPPO CRISANTEMO SEME
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	€/ha	GRUPPO ECHINACEA
H98	ECHINACEA RADICI	€/ha	GRUPPO ECHINACEA
L35	ELICRISO	€/ha	GRUPPO ELICRISO
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	€/ha	GRUPPO ERBAI
D15	ERBA MEDICA	€/ha	GRUPPO ERBAI
C68	ERBA MEDICA DA SEME	€/ha	GRUPPO ERBAI
L37	ERBAI DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO ERBAI
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	€/ha	GRUPPO ERBAI
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	€/ha	GRUPPO ERBAI
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	€/ha	GRUPPO ERBAI
C89	ERBAI MISTI	€/ha	GRUPPO ERBAI
H97	FACELIA DA SEME	€/ha	GRUPPO FACELIA DA SEME
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
D98	FAGIOLI DA SEME	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
C45	FAGIOLI FRESCHI	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
C47	FAGIOLINI	€/ha	GRUPPO FAGIOLINI
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO FAGIOLINI
L43	FAGIOLINI DA SEME	€/ha	GRUPPO FAGIOLINI
D16	FARRO	€/ha	GRUPPO FARRO
L44	FARRO DA SEME	€/ha	GRUPPO FARRO
D97	FAVA DA SEME	€/ha	GRUPPO FAVE
D17	FAVA FRESCA	€/ha	GRUPPO FAVE
L45	FAVA SECCA	€/ha	GRUPPO FAVE
D18	FAVINO	€/ha	GRUPPO FAVINO
L46	FAVINO DA SEME	€/ha	GRUPPO FAVINO
H95	FESTUCA DA SEME	€/ha	GRUPPO FESTUCA DA SEME
C44	FICHI	€/ha	GRUPPO FICHI
C42	FICO D'INDIA	€/ha	GRUPPO FICO D'INDIA




Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
D19	FINOCCHIO	€/ha	GRUPPO FINOCCHI
D51	FINOCCHIO DA SEME	€/ha	GRUPPO FINOCCHI
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO FINOCCHI
H27	FIORI DI ZUCCHINA	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
C38	FRAGOLE	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H10	FRUMENTO DURO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H11	FRUMENTO TENERO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	€/ha	GRUPPO FUNGHI DA COLTIVAZIONE
D56	GELSO	€/ha	GRUPPO GELSO
C48	GIRASOLE	€/ha	GRUPPO GIRASOLE
D48	GIRASOLE DA SEME	€/ha	GRUPPO GIRASOLE
H36	GIUGGIOLE	€/ha	GRUPPO GIUGGIOLO
D95	GOJI	€/ha	GRUPPO GOJI
H14	GRANO SARACENO	€/ha	GRUPPO GRANO SARACENO
C73	INDIVIA DA SEME	€/ha	GRUPPO INDIVIE/LATTUGHE
C52	LAMPONE	€/ha	GRUPPO LAMPONE
C74	LATTUGHE DA SEME	€/ha	GRUPPO INDIVIE/LATTUGHE
D21	LATTUGHE/INDIVIE	€/ha	GRUPPO INDIVIE/LATTUGHE
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	€/ha	GRUPPO LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO
D22	LENTICCHIE	€/ha	GRUPPO LENTICCHIE
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	€/ha	GRUPPO LIMONI
H04	LIMONI PRECOCI	€/ha	GRUPPO LIMONI
C91	LINO	€/ha	GRUPPO LINO
H28	LINO DA SEME	€/ha	GRUPPO LINO
H18	LOIETTO	€/ha	GRUPPO LOIETTO
C92	LOIETTO DA SEME	€/ha	GRUPPO LOIETTO
H45	LUPINELLA	€/ha	GRUPPO LUPINELLA
L56	LUPINELLA DA SEME	€/ha	GRUPPO LUPINELLA
H17	LUPINI	€/ha	GRUPPO LUPINI



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
L58	MAIS DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO MAIS
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	€/ha	GRUPPO MAIS
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	€/ha	GRUPPO MAIS
D23	MAIS DA INSILAGGIO	€/ha	GRUPPO MAIS
C39	MAIS DA SEME	€/ha	GRUPPO MAIS
D24	MAIS DOLCE	€/ha	GRUPPO MAIS
L60	MALVA	€/ha	GRUPPO MALVA
C25	MANDARANCE	€/ha	GRUPPO MANDARANCE
H05	MANDARANCE PRECOCI	€/ha	GRUPPO MANDARANCE
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	€/ha	GRUPPO MANDARINI
H07	MANDARINI PRECOCI	€/ha	GRUPPO MANDARINI
C61	MANDORLE	€/ha	GRUPPO MANDORLE
L02	MANGO	€/ha	GRUPPO MANGO
C58	MELANZANE	€/ha	GRUPPO MELANZANE
C04	MELE	€/ha	GRUPPO MELE
M17	MELE CLUB	€/ha	GRUPPO MELE
L62	MELISSA	€/ha	GRUPPO MELISSA
H35	MELOGRANO	€/ha	GRUPPO MELOGRANO
C34	MELONI	€/ha	GRUPPO MELONI
L63	MENTA DOLCE	€/ha	GRUPPO MENTA
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	€/ha	GRUPPO MENTA
L65	MENTA SEMI	€/ha	GRUPPO MENTA
C93	MIGLIO	€/ha	GRUPPO MIGLIO
C51	MIRTILLO	€/ha	GRUPPO MIRTILLO
C66	MORE	€/ha	GRUPPO MORE
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	€/ha	GRUPPO NESPOLO DEL GIAPPONE
C05	NETTARINE	€/ha	GRUPPO NETTARINE
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO NETTARINE
C06	NETTARINE PRECOCI	€/ha	GRUPPO NETTARINE
C59	NOCCIOLE	€/ha	GRUPPO NOCCIOLE
D38	NOCI	€/ha	GRUPPO NOCI
C41	OLIVE OLIO	€/ha	GRUPPO OLIVE OLIO
C40	OLIVE TAVOLA	€/ha	GRUPPO OLIVE TAVOLA
L67	ORIGANO	€/ha	GRUPPO ORIGANO
L68	ORTICA	€/ha	GRUPPO ORTICA
C29	ORZO	€/ha	GRUPPO ORZO
L69	ORZO DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO ORZO



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
D60	ORZO DA SEME	€/ha	GRUPPO ORZO
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO ORZO
L98	PASCOLO	€/ha	GRUPPO PRATO PASCOLO
L70	PASSIFLORA	€/ha	GRUPPO PASSIFLORA
L09	PASTONE DI MAIS	€/ha	GRUPPO MAIS
C35	PATATE COMUNI	€/ha	GRUPPO PATATE
H16	PATATE DA SEME	€/ha	GRUPPO PATATE
M60	PATATE DI PRIMIZIA	€/ha	GRUPPO PATATE
H24	PEPERONCINO	€/ha	GRUPPO PEPERONCINO
C22	PEPERONI	€/ha	GRUPPO PEPERONI
C07	PERE	€/ha	GRUPPO PERE
C08	PERE PRECOCI	€/ha	GRUPPO PERE
C09	PESCHE	€/ha	GRUPPO PESCHE
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO PESCHE
C10	PESCHE PRECOCI	€/ha	GRUPPO PESCHE
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO PISELLI
C46	PISELLI FRESCHI	€/ha	GRUPPO PISELLI
L72	PISELLI SECCHI	€/ha	GRUPPO PISELLI
D47	PISELLO DA SEME	€/ha	GRUPPO PISELLI
C96	PISELLO PROTEICO	€/ha	GRUPPO PISELLI
C57	PISTACCHIO	€/ha	GRUPPO PISTACCHIO
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	€/ha	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
C12	POMODORO CONCENTRATO	€/ha	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
C13	POMODORO DA TAVOLA	€/ha	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
C14	POMODORO PELATO	€/ha	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
D36	POMPELMO	€/ha	GRUPPO POMPELMO
D27	PORRO	€/ha	GRUPPO PORRO
C75	PORRO DA SEME	€/ha	GRUPPO PORRO
M01	PRATO PASCOLO	€/ha	GRUPPO PRATO PASCOLO
L99	PRATO POLIFITA	€/ha	GRUPPO PRATO PASCOLO
C99	PREZZEMOLO	€/ha	GRUPPO PREZZEMOLO
D43	PREZZEMOLO DA SEME	€/ha	GRUPPO PREZZEMOLO
D94	QUINOA	€/ha	GRUPPO QUINOA
D28	RADICCHIO	€/ha	GRUPPO RADICCHIO
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	€/ha	GRUPPO RADICCHIO
C76	RAPA DA SEME	€/ha	GRUPPO CAVOLI
C77	RAVANELLO DA SEME	€/ha	GRUPPO RAVANELLO SEME



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
C62	RIBES	€/ha	GRUPPO RIBES
C15	RISO	€/ha	GRUPPO RISO
L73	RISO DA SEME	€/ha	GRUPPO RISO
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
D63	RISO INDICA	€/ha	GRUPPO RISO
L74	RISO INDICA DA SEME	€/ha	GRUPPO RISO
D39	ROSA CANINA	€/ha	GRUPPO ROSA CANINA
L75	ROSMARINO	€/ha	GRUPPO ROSMARINO
L76	RUCOLA	€/ha	GRUPPO RUCOLA
H29	RUCOLA DA SEME	€/ha	GRUPPO RUCOLA
L77	SALVIA	€/ha	GRUPPO SALVIA
C60	SATSUMA	€/ha	GRUPPO SATSUMA
D64	SCALOGNO	€/ha	GRUPPO SCALOGNO
D30	SEDANO	€/ha	GRUPPO SEDANO
H56	SEDANO DA SEME	€/ha	GRUPPO SEDANO
D31	SEGALE	€/ha	GRUPPO SEGALE
L79	SEGALE DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO SEGALE
D65	SEGALE DA SEME	€/ha	GRUPPO SEGALE
H41	SENAPE BIANCA	€/ha	GRUPPO SENAPE BIANCA
L81	SOIA DA SEME	€/ha	GRUPPO SOIA
C30	SORGO	€/ha	GRUPPO SORGO
L82	SORGO DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO SORGO
L83	SORGO DA INSILAGGIO	€/ha	GRUPPO SORGO
H39	SORGO DA SEME	€/ha	GRUPPO SORGO
C56	SPINACIO	€/ha	GRUPPO SPINACI
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO SPINACI
C78	SPINACIO DA SEME	€/ha	GRUPPO SPINACI
H89	SULLA DA SEME	€/ha	GRUPPO SULLA DA SEME
C16	SUSINE	€/ha	GRUPPO SUSINE
C17	SUSINE PRECOCI	€/ha	GRUPPO SUSINE
L84	TARASSACO RADICI	€/ha	GRUPPO TARASSACO RADICI
L85	TIMO	€/ha	GRUPPO TIMO
H20	TRIFOGLIO	€/ha	GRUPPO TRIFOGLIO
D44	TRIFOGLIO DA SEME	€/ha	GRUPPO TRIFOGLIO
C49	TRITICALE	€/ha	GRUPPO TRITICALE
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO TRITICALE
H40	TRITICALE DA SEME	€/ha	GRUPPO TRITICALE




Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
L87	TRITORDEUM	€/ha	GRUPPO TRITORDEUM
C19	UVA DA TAVOLA	€/ha	GRUPPO UVA DA TAVOLA
D66	UVA SPINA	€/ha	GRUPPO UVA SPINA
L89	VECCIA DA SEME	€/ha	GRUPPO VECCIA
H25	ZAFFERANO	€/ha	GRUPPO ZAFFERANO
D32	ZUCCA	€/ha	GRUPPO ZUCCA
C79	ZUCCA DA SEME	€/ha	GRUPPO ZUCCA
D68	ZUCCHINA FIORE	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
C50	ZUCCHINE	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
D49	ZUCCHINE DA SEME	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ALBICOCCHE
L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO ALBICOCCHE
L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ALBICOCCHE
L91	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO ALBICOCCHE
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO CILIEGIE
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	€/ha	GRUPPO CILIEGIE
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO CACHI
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO CACHI
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO LAMPONE
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO MELE
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO MELE
M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE SOTTO E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	€/ha	GRUPPO MIRTILLO
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO NETTARINE
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO NETTARINE
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PERE
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PERE
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PESCHE
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PESCHE
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO SUSINE
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO SUSINE
M82	MELOGRANO SOTTO RETE	€/ha	GRUPPO MELOGRANO
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	€/ha	GRUPPO UVA DA TAVOLA



Tabelle di corrispondenza tra gruppo di appartenenza e ID varietà

ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5118	GENERICO - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5119	POLPA GIALLA - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5120	VARIETÀ EMERGENTI - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5121	VARIETÀ PRECOCI - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5390	ARGUTA - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5517	G-14 - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5528	POLPA ROSSA - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
4005	GENERICO - AGLIO	GRUPPO AGLIO
4192	DA SEMINA - AGLIO DA SEME	GRUPPO AGLIO
4161	GENERICO - AGRETTO	GRUPPO AGRETTO
5000	GENERICHE - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5001	AURORA - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5002	FLAVOR COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5003	LILLY COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5004	MAGIC COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5005	PERL COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5006	WONDER COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5007	ZEBRA 12 - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5008	GENERICHE - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5009	AUGUSTA 1 - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5010	AUGUSTA 2 - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5011	AUGUSTA 3 - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5012	FARBALY - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5013	FARCLO - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5014	FARDAO - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5015	FARELY - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5016	MANGO COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5017	PINK COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5018	SWEET COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5019	TOM COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5020	ORANGE RUBIS - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5021	PELLECCHIELLA - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5022	TYRINTHOS - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5023	ANTONIO ERRANI - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5371	TSUNAMI - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5372	MARGOTTINA - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5373	SPRINGBLUSH - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5374	LUNAFULL - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5375	WONDER COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5413	36P999 - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5416	RUBISTA - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5420	LADY COT - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5421	SUNNY COT - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5440	ORANGE RUBIS - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5451	DA INDUSTRIA - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5457	GENERICHE - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5461	AURORA - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5503	FARALIA - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5504	FARBELA - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5505	FARLIS - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5506	SWIRED - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5507	DELICE COT - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5508	KIOTO - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5509	LADY ELENA - ALBICOCCHE	GRUPPO ALBICOCCHE
5510	EMMA - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
5511	GEMMA - ALBICOCCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHE
4181	BACCHE - ALCHECHENGI	GRUPPO ALCHEGENGI
3549	DA SEME - ANETO DA SEME	GRUPPO ANETO
7044	GENERICO - ANETO	GRUPPO ANETO
7002	IN SEMI - ANICE	GRUPPO ANICE
5024	TAROCCO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5025	TAROCCO GALLO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5026	TAROCCO DAL MUSO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5027	TAROCCO GALICE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5028	TAROCCO LAMBISO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5029	TAROCCO MANUELE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5030	TAROCCO SCIRÈ - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5031	TAROCCO TAPI 898 - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5032	TAROCCO TARTUFO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5033	TAROCCO NUCELLARE - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5034	MORO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5035	SANGUINELLO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5036	ALTRE PIGMENTATE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5037	LANE LATE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5038	NAVEL LATE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5039	TAROCCO SCIARA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5040	VANIGLIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5041	TAROCCO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5042	MORO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5043	VANIGLIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5044	W.NAVEL - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5045	NAVEL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5046	NAVELLINA - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5047	ALTRE BIONDE PRECOCI - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5048	OVALE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5049	VALENCIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5050	ALTRE BIONDE MEDIO TARDIVE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5051	NEW HALL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5052	W.NAVEL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5053	NAVEL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5054	VALENCIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5393	MELI - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5394	SANT'ALFIO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5395	IPPOLITO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5396	LEMPSO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5431	NAVEL RIBERA DOP - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5432	W. NAVEL RIBERA DOP - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5441	ROSSA DI SICILIA IGP - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5449	ROSSA DI SICILIA IGP - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
4006	GENERICO - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO
4007	DI TERLANO - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO
4008	GENERICO - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO
4120	DI ZAMBANA - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO
5	GENERICO - AVENA	GRUPPO AVENA
144	GENERICO - AVENA DA BIOMASSA	GRUPPO AVENA
3569	GENERICO - AVENA DA SEME	GRUPPO AVENA
5369	GENERICO - AVOCADO	GRUPPO AVOCADO
3501	DA SEME - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	GRUPPO BARBABIETOLA
3566	DA SEME - BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	GRUPPO BARBABIETOLA



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3590	DA SEME IBRIDO - BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	GRUPPO BARBABIETOLA
14	RADICE - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	GRUPPO BARBABIETOLA
94	RADICI E FOGLIAME DA BIOGAS - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	GRUPPO BARBABIETOLA
3500	DA SEME - BASILICO DA SEME	GRUPPO BASILICO
4009	GENERICO - BASILICO	GRUPPO BASILICO
5055	GENERICO - BERGAMOTTO	GRUPPO BERGAMOTTO
3502	DA ORTO DA SEME STANDARD - BIETOLA ROSSA DA SEME	GRUPPO BIETOLA
3554	DA SEME - BIETOLA DA COSTA DA SEME	GRUPPO BIETOLA
3584	DA ORTO DA SEME IBRIDO - BIETOLA ROSSA DA SEME	GRUPPO BIETOLA
4010	GENERICO - BIETOLA DA COSTA	GRUPPO BIETOLA
4162	GENERICO - BIETA LISCIA DA TAGLIO	GRUPPO BIETOLA
3559	DA SEME IBRIDO - BUNCHING ONION DA SEME	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
3560	DA SEME STANDARD - BUNCHING ONION DA SEME	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
5127	GENERICO - CACHI	GRUPPO CACHI
5439	CACO MELA - CACHI	GRUPPO CACHI
7007	CAMOMILLA IN RESA VERDE - CAMOMILLA	GRUPPO CAMOMILLA
3541	DA SEME - CANAPA DA SEME	GRUPPO CANAPA DA SEME
4150	CAPPERO DI PANTELLERIA IGP - CAPPERO	GRUPPO CAPPERO
4014	GENERICO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4015	TIPO ROMANESCO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4016	TIPO ROSSO DI PAESTUM - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4017	SPINOSO SARDO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4128	TEMA - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4129	APOLLO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4130	TIPO ROMANESCO C3 - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4131	VIOLETTO RAMACCHESE - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4182	GENERICO - CARCIOFO DA INDUSTRIA	GRUPPO CARCIOFO
3570	GENERICO - CARDO DA SEME	GRUPPO CARDO
4018	GENERICO - CARDO	GRUPPO CARDO
4146	CAROTA NOVELLA DI ISPICA IGP - CAROTA	GRUPPO CAROTA
3503	DA SEME IBRIDO - CAROTA DA SEME	GRUPPO CAROTA
3504	DA SEME STANDARD - CAROTA DA SEME	GRUPPO CAROTA
4019	GENERICO - CAROTA	GRUPPO CAROTA
183	GRANELLA - CARTAMO	GRUPPO CARTAMO
5056	GENERICO - CASTAGNE	GRUPPO CASTAGNE
5057	MARRONE DI SAN MAURO DEI MONTI LESSINI VERONESI - CASTAGNE	GRUPPO CASTAGNE
5376	MARRONE DEL MUGELLO IGP - CASTAGNE	GRUPPO CASTAGNE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3505	DA SEME IBRIDO - CAVOLFIORE DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3506	DA SEME STANDARD - CAVOLFIORE DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3507	DA SEME IBRIDO - CAVOLI DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3508	DA SEME STANDARD - CAVOLI DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3526	DA SEME - RAPA DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3591	CAVOLO CINESE SEME BRASSICA IBRIDO - CAVOLI DA SEME	GRUPPO CAVOLI
4011	BROCCOLETTO DI RAPA - BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	GRUPPO CAVOLI
4012	GENERICO - CAVOLO BROCCOLO	GRUPPO CAVOLI
4013	BROCCOLO ROMANO - CAVOLO ROMANESCO	GRUPPO CAVOLI
4020	GENERICO - CAVOLFIORE	GRUPPO CAVOLI
4021	GENERICO - CAVOLFIORE	GRUPPO CAVOLI
4022	GENERICO - CAVOLO CAPPUCCIO	GRUPPO CAVOLI
4023	GENERICO - CAVOLO CAPPUCCIO	GRUPPO CAVOLI
4024	GENERICO - CAVOLO VERZA	GRUPPO CAVOLI
4025	GENERICO - CAVOLO NERO	GRUPPO CAVOLI
4117	GENERICO - CAVOLO RAPA	GRUPPO CAVOLI
4127	GENERICO - CAVOLO NERO	GRUPPO CAVOLI
4134	CAPE HORN - CAVOLO CAPPUCCIO	GRUPPO CAVOLI
4155	GENERICO - CAVOLO CINESE	GRUPPO CAVOLI
4167	GENERICO - CAVOLO BROCCOLO	GRUPPO CAVOLI
4026	GENERICO - CECI	GRUPPO CECI
4027	IN PIEN'ARIA - CETRIOLI	GRUPPO CETRIOLI
3511	DA SEME IBRIDO - CETRIOLI DA SEME	GRUPPO CETRIOLI
3512	DA SEME STANDARD - CETRIOLI DA SEME	GRUPPO CETRIOLI
4028	GENERICO - CICERCHIA	GRUPPO CICERCHIA
5059	DURA ANELLONA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5060	DURA DELLA MARCA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5061	DURONE DEL CHIAMPO - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5062	DURONI SWEET HEART - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5063	FERROVIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5064	FIRM RED - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5065	GIANT RED - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5066	MORA DI CAZZANO - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5067	MORA DI VIGNOLA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5068	NERO I - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5069	GENERICA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5070	TRENTO (ZONA DI MONTAGNA) - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5072	BLACK STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5073	BROOKS - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5074	BURLAT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5075	SWEET EARLY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5076	GARNET - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5077	GIORGIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5078	LAPINS - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5079	REGINA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5080	SKEENA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5081	SUMMER CHARM - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5082	SWEET HEART - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5083	VAN - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5084	EARLY LORY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5085	EARLY BIGI - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5086	EARLY STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5087	BLACK STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5088	GREEN STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5089	KORDIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5090	SIMCOE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5091	SONATA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5092	NEW STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5093	GRACE STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5094	BIG STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5095	BIG LORY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5096	PRIME GIANT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5348	ALEX - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5349	BIGARREAU BURLAT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5350	BURLAT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5351	CARDINALE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5352	CELESTE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5353	DURONE BOLOGNESE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5354	DURONE COSTASAVINA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5355	LALASTAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5356	MODENESE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5357	MORETTA - LALASTAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5358	REGINA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5359	RITA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5360	SANDRA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5361	SCHNEIDER - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5362	SPLENDID - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5363	STELLA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5364	SUMMIT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5365	SWEET EARLY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5366	SWEETER - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5367	VAN - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5368	123 - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5384	BIGARREAU - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5387	GIORGIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5388	LAPINS - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5389	BELLA DI GARBAGNA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5434	DELL'ETNA DOP - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5452	DA INDUSTRIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5459	BOLZANO (ZONA DI MONTAGNA) - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5527	SWEET - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5519	ACIDE - CILIEGIO ACIDO	GRUPPO CILIEGIO ACIDO
4030	CIPOLLA A SEMINA PRIMAVERILE - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4031	GENERICO - CIPOLLINE	GRUPPO CIPOLLE
4124	PIATLINA BIONDA DI ANDEZENO - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4143	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4144	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP - CIPOLLOTTA - CIPOLLINE - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4177	CIPOLLA ROSSA DI BREME - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
3515	DA SEME IBRIDO - CIPOLLA DA SEME	GRUPPO CIPOLLE
3516	DA SEME STANDARD - CIPOLLA DA SEME	GRUPPO CIPOLLE
4002	CIPOLLA AUTUNNO-VERNINA - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4029	CIPOLLA AUTUNNO-VERNINA - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4032	GENERICO - COCOMERO	GRUPPO COCOMERI
4183	GENERICO - COCOMERO MINI	GRUPPO COCOMERI
4121	SUGAR BABY - COCOMERO	GRUPPO COCOMERI
4186	GENERICO - COCOMERO MINI	GRUPPO COCOMERI
13	GENERICO - COLZA	GRUPPO COLZA
142	ALTO CONTENUTO OLEICO - COLZA	GRUPPO COLZA
148	GENERICO - COLZA DA BIOMASSA	GRUPPO COLZA
3540	DA SEME STANDARD - COLZA DA SEME	GRUPPO COLZA
3583	DA SEME IBRIDO - COLZA DA SEME	GRUPPO COLZA




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3536	DA SEME - CORIANDOLO DA SEME	GRUPPO CORIANDOLO
7006	IN SEMI - CORIANDOLO	GRUPPO CORIANDOLO
3562	DA SEME - CRESCIONE DA SEME	GRUPPO CRESCIONE DA SEME
3565	DA SEME - CRISANTEMO DA SEME	GRUPPO CRISANTEMO SEME
7032	ECHINACEA PALLIDA RADICI ESSICcate (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI	GRUPPO ECHINACEA
7033	ECHINACEA PURPUREA FIORI E FOGLIE ESSICcate (RESA 18%) - ECHINACEA PARTE AEREA	GRUPPO ECHINACEA
7034	ECHINACEA PURPUREA RADICI ESSICcate (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI	GRUPPO ECHINACEA
7035	ECHINACEA ANGUSTIFOGLIA RADICI ESSICcate (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI	GRUPPO ECHINACEA
7050	GENERICO - ELICRISO	GRUPPO ELICRISO
57	FIENO DI ERBA MEDICA - ERBA MEDICA	GRUPPO ERBAI
60	VECCIA - ERBAI DI LEGUMINOSE	GRUPPO ERBAI
80	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
81	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
82	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
83	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
84	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO) - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
85	ERBAIO DI AVENA - ERBAI DI GRAMINACEE	GRUPPO ERBAI
149	GENERICO - ERBAI DA BIOMASSA	GRUPPO ERBAI
150	GENERICO - ERBAI DI RAVIZZONE	GRUPPO ERBAI
3537	DA SEME - ERBA MEDICA DA SEME	GRUPPO ERBAI
3557	DA SEME - ERBA MAZZOLINA DA SEME	GRUPPO ERBAI
3558	DA SEME - FACELIA DA SEME	GRUPPO FACELIA DA SEME
4034	GENERICO - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4035	GENERICO - FAGIOLI DA INDUSTRIA	GRUPPO FAGIOLI
4036	GENERICO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4043	DI CUNEO SECCO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4044	DI SALUGGIA SECCO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4045	DI LAMON (IGP) - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4046	BORLOTTI - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4126	VERDON - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4147	HOKKAIDO SECCO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4148	BORLOTTI - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4160	GENERICO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4164	DI SORANA (IGP) - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4165	DI CONTRONE - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4169	OCCHIO NERO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
4170	AZUCHI ROSSI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4171	AZUCHI VERDI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4172	CANNELLINI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
3517	DI LAMON (IGP) - FAGIOLI DA SEME	GRUPPO FAGIOLI
3563	DA SEME - FAGIOLI DA SEME	GRUPPO FAGIOLI
4037	FAGIOLINA LAGO TRASIMENO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4179	BORLOTTI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4189	SPAGNA VARIEGATO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4190	GENERICO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4191	DI CUNEO FRESCO - FAGIOLI FRESCHI	GRUPPO FAGIOLI
4038	STORTINO DI TRENTO - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
4039	PIEN'ARIA - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
4041	GENERICO - FAGIOLINI DA INDUSTRIA	GRUPPO FAGIOLINI
4042	PIEN'ARIA - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
3572	GENERICO - FAGIOLINI DA SEME	GRUPPO FAGIOLINI
4040	SERRA - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
3	GENERICO - FARRO	GRUPPO FARRO
132	FILDERSTOLTZ - FARRO	GRUPPO FARRO
134	MONOCOCCO - FARRO	GRUPPO FARRO
3573	GENERICO - FARRO DA SEME	GRUPPO FARRO
4047	GENERICO - FAVA FRESCA	GRUPPO FAVE
4048	GENERICO - FAVA FRESCA	GRUPPO FAVE
4173	GENERICO - FAVA FRESCA	GRUPPO FAVE
4180	GENERICO - FAVA SECCA	GRUPPO FAVE
3561	DA SEME - FAVA DA SEME	GRUPPO FAVE
16	GENERICO - FAVINO	GRUPPO FAVINO
3553	DA SEME - FAVINO DA SEME	GRUPPO FAVINO
3556	DA SEME - FESTUCA DA SEME	GRUPPO FESTUCA DA SEME
5110	GENERICO - FICHI	GRUPPO FICHI
5111	GENERICO - FICHI	GRUPPO FICHI
5113	GENERICO - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
5435	DELL'ETNA DOP - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
5436	SAN CONO DOP - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
5112	BASTARDONE - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
3518	DA SEME IBRIDO - FINOCCHIO DA SEME	GRUPPO FINOCCHI
3519	DA SEME STANDARD - FINOCCHIO DA SEME	GRUPPO FINOCCHI
4049	GENERICO - FINOCCHIO	GRUPPO FINOCCHI



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5114	GENERICO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5115	TRENTO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5116	FRAGOLINE DI BOSCO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5458	BOLZANO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
4175	GENERICO - FRAGOLE SOTTO TUNNEL/SOTTO SERRA	GRUPPO FRAGOLE
5409	FRAGOLE ZONE MONTANE - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
1	GENERICO - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
2	GENERICO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
76	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA) - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
77	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA) - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
88	TIPO KAMUT O KHORASAN - FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	GRUPPO FRUMENTO
93	FRASSINETO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
126	SENATORE CAPPELLI - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
127	AVISPA - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
128	GENTIL ROSSO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
129	VERNA - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
130	ANDRIOLO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
131	MAIORCA - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
151	GENERICO - FRUMENTO DA BIOMASSA	GRUPPO FRUMENTO
153	GENERICO - FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	GRUPPO FRUMENTO
170	FIORIELLO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
172	VIRGILIO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
173	ARDITO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
184	SAN PASTORE - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
189	PIANTA - FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	GRUPPO FRUMENTO
3542	DA SEME - FRUMENTO TENERO DA SEME	GRUPPO FRUMENTO
3543	DA SEME - FRUMENTO DURO DA SEME	GRUPPO FRUMENTO
192	FRUMENTO TENERO DI FORZA REBELDE - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
3594	DA SEME - FRUMENTO	GRUPPO FRUMENTO
4141	GENERICO - FUNGHI DI COLTIVAZIONE	GRUPPO FUNGHI DA COLTIVAZIONE
5117	GENERICO - GELSO	GRUPPO GELSO
3539	DA SEME IBRIDO - GIRASOLE DA SEME	GRUPPO GIRASOLE
3592	ORNAMENTALE - GIRASOLE DA SEME	GRUPPO GIRASOLE
55	GENERICO - GIRASOLE	GRUPPO GIRASOLE
56	NO FOOD - GIRASOLE	GRUPPO GIRASOLE
97	VARIETA' AD ALTO CONTENUTO OLEICO - GIRASOLE	GRUPPO GIRASOLE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
190	PIANTA - GIRASOLE	GRUPPO GIRASOLE
5097	GENERICO - GIUGGIOLE	GRUPPO GIUGGIOLO
7037	BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO - GOJI	GRUPPO GOJI
7039	BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO - GOJI	GRUPPO GOJI
7040	BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE - GOJI	GRUPPO GOJI
7041	BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE - GOJI	GRUPPO GOJI
12	GENERICO - GRANO SARACENO	GRUPPO GRANO SARACENO
3520	SCAROLA DA SEME - INDIVIA DA SEME	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
3521	DA SEME - LATTUGHE DA SEME	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4050	INDIVIA - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4051	PAN DI ZUCCHERO - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4052	LATTUGA - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4163	CICORIA CATALOGNA - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
5123	GENERICO - LAMPONE	GRUPPO LAMPONE
7009	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO - LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	GRUPPO LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO
4053	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4054	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4133	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4142	TRADIZIONALE DI VILLALBA - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4149	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
5124	VERDELLO - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	GRUPPO LIMONI
5125	GENERICO - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5126	GENERICO - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5437	INTERDONATO DI MESSINA IGP - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5442	SIRACUSA IGP - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5443	SIRACUSA IGP - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	GRUPPO LIMONI
5450	BIANCHETTO - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	GRUPPO LIMONI
11	GENERICO - LINO	GRUPPO LINO
7026	GENERICO - LINO DA SEME	GRUPPO LINO
18	GENERICO - LOIETTO	GRUPPO LOIETTO
3547	DA SEME - LOIETTO DA SEME	GRUPPO LOIETTO
87	GENERICO - LUPINELLA	GRUPPO LUPINELLA
3576	GENERICO - LUPINELLA DA SEME	GRUPPO LUPINELLA
70	GENERICO - LUPINI	GRUPPO LUPINI
124	GENERICO - LUPPOLO	GRUPPO LUPPOLO
7056	GENERICO - MAGGIORANA	GRUPPO MAGGIORANA
3544	DA SEME - MAIS DA SEME	GRUPPO MAIS




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
21	GENERICO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
22	DA GRANELLA NOSTRANO DI STORO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
23	DA GRANELLA VARIETÀ BELGRANO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
24	DA GRANELLA VARIETÀ MARANO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
25	DA GRANELLA VARIETA' GRITZ - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
26	DA GRANELLA VARIETA' WAXY - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
27	MAIS DA INSILAGGIO - MAIS DA INSILAGGIO	GRUPPO MAIS
28	BIANCO DA ALIMENTAZIONE - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
29	GENERICO - MAIS DOLCE	GRUPPO MAIS
91	DA GRANELLA VARIETA' DA SCOPPIO - MAIS DA GRANELLA, MAIS DOLCE	GRUPPO MAIS
92	DA GRANELLA PIGNOLETTO ROSSO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
96	DA AMILOSIO VARIETA' BELLAMIDO E SIMILARI - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
125	TUTOLO E GRANELLA - PASTONE DI MAIS	GRUPPO MAIS
155	GENERICO - MAIS DA BIOMASSA	GRUPPO MAIS
165	DA GRANELLA NOSTRANO PERONI - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
174	DA GRANELLA PIONEER IBRIDO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
166	DA GRANELLA SPINATO DI GANDINO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
169	ROSTRATO ROSSO DI ROVETTA - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
186	ROSSO SAN MARTINO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
187	GIALLO DA ALIMENTAZIONE - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
7057	GENERICO - MALVA	GRUPPO MALVA
5098	CLEMENTINE APIRENE - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5099	CLEMENTINE MONREAL - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5100	CLEMENTINE GENERICO - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5101	CLEMENTINE PRECOCI CAFFIN - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5102	CLEMENTINE PRECOCI SPINOSO - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5103	CLEMENTINE PRECOCI ALTRE VARIETA' - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5104	CLEMENTINE TARDIVE HERNANDINA - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5105	CLEMENTINE TARDIVE RUBINO - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5106	CLEMENTINE TARDIVE ALTRE VARIETA' - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5107	CLEMENTINE NOVA - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5108	CLEMENTINE TACLE - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5109	CLEMENTINE APIRENE - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5400	CLEMENTINE VARIETA' PRECOCI - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5401	CLEMENTINE NULES - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5523	CLEMENTINE PRECOCI CLEMENRUBI - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5524	CLEMENTINE PRECOCI OROGROS - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5525	CLEMENTINE PRECOCI CAFFIN - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5128	COMUNE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5129	TARDIVO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5130	GENERICO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5131	COMUNE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5132	TARDIVO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5397	MANDALATE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5398	PRIMOSOLE - MANDARINI PRECOCI	GRUPPO MANDARINI
5399	SIMETO - MANDARINI PRECOCI	GRUPPO MANDARINI
5521	TANGO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5522	NADORCOTT - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5133	GENERICO - MANDORLE	GRUPPO MANDORLE
5423	GENERICO - MANGO	GRUPPO MANGO
4055	PIEN'ARIA - MELANZANE	GRUPPO MELANZANE
4057	PIEN'ARIA - MELANZANE	GRUPPO MELANZANE
4056	SERRA - MELANZANE	GRUPPO MELANZANE
5134	ABBONDANZA - MELE	GRUPPO MELE
5135	ALTRE VARIETA' EMERGENTI - MELE	GRUPPO MELE
5136	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - MELE	GRUPPO MELE
5137	ALTRE VARIETA' PRECOCI - MELE	GRUPPO MELE
5138	ANNURCA - MELE	GRUPPO MELE
5139	BELLA DI BOSKOOP - MELE	GRUPPO MELE
5140	STAYMAN ARETINA - MELE	GRUPPO MELE
5141	GOLDEN RUGGINOSA DELLA VALDICHIANA - MELE	GRUPPO MELE
5142	BRAEBURN - MELE	GRUPPO MELE
5143	CALVILLE - MELE	GRUPPO MELE
5144	COLA - MELE	GRUPPO MELE
5145	COOPER - MELE	GRUPPO MELE
5146	COTOGNE - MELE	GRUPPO MELE
5147	DELBARSTRIVALE - MELE	GRUPPO MELE
5148	ELSTAR - MELE	GRUPPO MELE
5149	FLORINA - MELE	GRUPPO MELE
5150	FUJI - MELE	GRUPPO MELE
5151	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5152	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5153	GALA - MELE	GRUPPO MELE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5154	GELATE COLA - MELE	GRUPPO MELE
5155	GENERICICO - MELE	GRUPPO MELE
5156	GOLDEN - MELE	GRUPPO MELE
5157	GOLDEN - MELE	GRUPPO MELE
5158	GOLDEN FINO A 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5159	GOLDEN OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5160	GOLDEN OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5161	GRANNY SMITH - MELE	GRUPPO MELE
5162	GRANNY SMITH - MELE	GRUPPO MELE
5163	GRAVENSTEIN - MELE	GRUPPO MELE
5164	IDARED - MELE	GRUPPO MELE
5165	IMPERATORE - MELE	GRUPPO MELE
5166	IMPERATORE - MELE	GRUPPO MELE
5167	JERSEY MAC - MELE	GRUPPO MELE
5168	JONAGOLD - MELE	GRUPPO MELE
5169	JUBILLÈ DELBARD - MELE	GRUPPO MELE
5170	MODÌ - MELE	GRUPPO MELE
5171	OREGON SPUR DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5172	OZARK GOLD - MELE	GRUPPO MELE
5173	PINK LADY - MELE	GRUPPO MELE
5174	RED CHIEF - MELE	GRUPPO MELE
5175	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5176	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5177	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5178	RENETTA (T.A.A) - MELE	GRUPPO MELE
5179	SMOTHEE - MELE	GRUPPO MELE
5180	STARK - MELE	GRUPPO MELE
5181	STARK - MELE	GRUPPO MELE
5182	STARK FINO A 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5183	STARK OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5184	STARK OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5185	STAYMAN - MELE	GRUPPO MELE
5186	STAYMAN WINESAP RED - MELE	GRUPPO MELE
5187	SUMMERED - MELE	GRUPPO MELE
5188	GLOSTER - MELE	GRUPPO MELE
5189	RUBENS - MELE	GRUPPO MELE
5190	SANSA - MELE	GRUPPO MELE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5191	GALAXI - MELE	GRUPPO MELE
5192	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5193	GOLDEN DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5194	STARK - MELE	GRUPPO MELE
5195	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5196	GRANNY SMITH - MELE	GRUPPO MELE
5197	IMPERATORE - MELE	GRUPPO MELE
5198	STAYMAN WINESAP - MELE	GRUPPO MELE
5199	RENETTA CANADA - MELE	GRUPPO MELE
5200	GOLDEN DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5201	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5202	JONAGOLD - MELE	GRUPPO MELE
5203	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5204	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5205	AMBROSIA - MELE	GRUPPO MELE
5206	CAMEO - MELE	GRUPPO MELE
5207	CRIMSON CRISP - MELE	GRUPPO MELE
5208	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5209	TOPAZ - MELE	GRUPPO MELE
5210	MONDIAL GALA - MELE	GRUPPO MELE
5211	ROYAL GALA - MELE	GRUPPO MELE
5212	GALAXI - MELE	GRUPPO MELE
5213	GALAXI - MELE	GRUPPO MELE
5214	LIMONCELLE - MELE	GRUPPO MELE
5377	EVELINA - MELE	GRUPPO MELE
5378	CHALLENGER - MELE	GRUPPO MELE
5385	ROTELLA - MELE	GRUPPO MELE
5405	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5406	CAMEO - MELE	GRUPPO MELE
5407	FUJON - MELE	GRUPPO MELE
5424	BROOKFIELD GALA - MELE	GRUPPO MELE
5425	FUJIKIKU - MELE	GRUPPO MELE
5427	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5428	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5429	MORGENDUFT - MELE	GRUPPO MELE
5430	MORGENDUFT - MELE	GRUPPO MELE
5448	CRIMSON SNOW - MELE	GRUPPO MELE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5460	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5462	BROOKFIELD GALA - MELE	GRUPPO MELE
5464	DA INDUSTRIA ALTRE LAVORAZIONI - MELE	GRUPPO MELE
5465	DA INDUSTRIA PER SUCCHI - MELE	GRUPPO MELE
5482	STARK OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5483	GALA OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5484	FUJI OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5485	GRANNY SMITH OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5486	RENETTA OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5487	GOLDEN OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5488	ALTRE VARIETA' EMERGENTI OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5491	GALA SCHNIGA - MELE	GRUPPO MELE
5492	GALA SNICO - MELE	GRUPPO MELE
5493	GALA SNICORED - MELE	GRUPPO MELE
5494	DALLAGO - MELE	GRUPPO MELE
5495	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5496	ROSA DEI MONTI SIBILLINI - MELE	GRUPPO MELE
5497	RENETTA CANADA (RAVE') - MELE	GRUPPO MELE
5498	RENETTA GRIGIA DI TORRIANA - MELE	GRUPPO MELE
5499	STORY INORED - MELE	GRUPPO MELE
5516	ROCKIT - MELE	GRUPPO MELE
5518	GALAVAL - MELE	GRUPPO MELE
5530	KANZI - MELE	GRUPPO MELE
5531	JAZZ - MELE	GRUPPO MELE
5532	ENVY - MELE	GRUPPO MELE
5533	YELLO - MELE	GRUPPO MELE
5534	BONITA - MELE	GRUPPO MELE
5535	NATYRA - MELE	GRUPPO MELE
5536	KISSABEL - MELE	GRUPPO MELE
5537	GIGA - MELE	GRUPPO MELE
5538	RED POP - MELE	GRUPPO MELE
5539	COSMIC CRISP - MELE	GRUPPO MELE
5540	JOYA - MELE	GRUPPO MELE
5541	SWEETANGO - MELE	GRUPPO MELE
5542	INORD STORY - MELE	GRUPPO MELE
5529	ROCKIT - MELE	GRUPPO MELE
7013	MELISSA FOGLIE INTERE - MELISSA	GRUPPO MELISSA




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
7014	MELISSA SOMMITA' - MELISSA	GRUPPO MELISSA
7036	MELISSA IN SEMI - MELISSA	GRUPPO MELISSA
5215	GENERICO - MELOGRANO	GRUPPO MELOGRANO
4058	DELLA BASSA VALLE SCRIVIA - MELONI	GRUPPO MELONI
4059	GENERICO - MELONI	GRUPPO MELONI
4184	MANTOVANO IGP - MELONI	GRUPPO MELONI
7003	FOGLIE - MENTA DOLCE	GRUPPO MENTA
7019	SEMI - MENTA SEMI	GRUPPO MENTA
7061	FOGLIE - MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	GRUPPO MENTA
7062	FOGLIE - MENTA	GRUPPO MENTA
10	GENERICO - MIGLIO	GRUPPO MIGLIO
139	VIR9181 - MIGLIO	GRUPPO MIGLIO
140	SAN MARINO - MIGLIO	GRUPPO MIGLIO
5216	GENERICO - MIRTILLO	GRUPPO MIRTILLO
5217	GENERICO - MORE	GRUPPO MORE
5422	GENERICO - NESPOLO DEL GIAPPONE	GRUPPO NESPOLO DEL GIAPPONE
5218	PRECOCI - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5219	MEDIE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5220	TARDIVE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5221	SBERGIE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5222	GENERICO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5223	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5224	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5225	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5226	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5227	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5228	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5229	MEDIE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5392	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5418	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5453	DA INDUSTRIA - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5230	GENERICO - NOCCIOLE	GRUPPO NOCCIOLE
5231	NOCCIOLE PIEMONTE IGP - NOCCIOLE	GRUPPO NOCCIOLE
5520	NOCCIOLA TONDA GENTILE TRILOBATA - NOCCIOLE	GRUPPO NOCCIOLE
5232	GENERICO - NOCI	GRUPPO NOCI
5233	LARA DEL PIAVE - NOCI	GRUPPO NOCI
5234	LARA DEL PIAVE - NOCI	GRUPPO NOCI



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5386	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5402	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5403	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5404	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5526	DI MONTAGNA - NOCI	GRUPPO NOCI
3000	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3001	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3002	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3003	DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3004	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3005	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3006	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3007	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3008	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3009	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3010	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3011	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3012	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3013	DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3014	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3015	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3016	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3017	DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3018	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3019	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3020	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3021	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3022	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3023	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3026	DOP MONTE ETNA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3027	DOP MONTI IBLEI - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3028	DOP VAL DI MAZARA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3029	DOP VALDEMONE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3030	DOP VALLE DEL BELICE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3031	DOP VALLI TRAPANESI - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3036	CORATINA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3037	OGLIAROLA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3041	UMBRIA DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3042	CHIANTI CLASSICO DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3043	LUCCA DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3044	TOSCANO IGP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3045	SEGGIANO DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3046	MARCHE IGP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3024	DA MENSA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3025	DA MENSA TENERA ASCOLANA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3032	DOP NOCELLARE DEL BELICE - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3033	NOCELLARA ETNEA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3038	NOCELLARA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3039	SANT'AGOSTINO - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3040	SPAGNA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
7063	GENERICO - ORIGANO	GRUPPO ORIGANO
7064	GENERICO - ORTICA	GRUPPO ORTICA
7	GENERICO - ORZO	GRUPPO ORZO
8	VARIETÀ PRIORA (DESTINATO ALLA TOSTATURA PER LA PRODUZIONE DI CAFFÈ) - ORZO	GRUPPO ORZO
89	ORZO DA INSALAGGIO - ORZO DA BIOMASSA	GRUPPO ORZO
141	ARDA - ORZO	GRUPPO ORZO
157	GENERICO - ORZO DA BIOMASSA	GRUPPO ORZO
3545	DA SEME - ORZO DA SEME	GRUPPO ORZO
3564	DA SEME IBRIDO - ORZO DA SEME	GRUPPO ORZO
7018	PASSIFLORA - PASSIFLORA	GRUPPO PASSIFLORA
4060	COMUNI - PATATE	GRUPPO PATATE
4061	DA SEMINA - PATATE DA SEME	GRUPPO PATATE
4062	DI PRIMIZIA - PATATE	GRUPPO PATATE
4063	COMUNI - PATATE	GRUPPO PATATE
4122	DI MONTAGNA - PATATE	GRUPPO PATATE
4166	DI MONTAGNA - PATATE	GRUPPO PATATE
4153	PATATA DELLA SILA IGP - PATATE	GRUPPO PATATE
4064	DOLCE - PEPERONCINO	GRUPPO PEPERONCINO
4065	PICCANTE - PEPERONCINO	GRUPPO PEPERONCINO
4066	QUADRATO D'ASTI - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4067	CUNEO GIALLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4068	STRATOS - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4069	TOPEPO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4070	CORNO DI BUE - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
4071	LUNGI - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4072	CORNETTO DI PONTECORVO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4074	PIEN'ARIA - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4077	F1 TORNADO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4078	CERESELLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4079	COMUNE ROSSO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4080	QUADRATO GIALLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4081	QUADRATO ROSSO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4118	QUADRATO GIALLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4119	QUADRATO ROSSO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4073	GIAPPONESE - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4075	SERRA - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
5247	GENERICO - PERE	GRUPPO PERE
5248	ABATE FETEL - PERE	GRUPPO PERE
5249	DECANA DEL COMIZIO - PERE	GRUPPO PERE
5250	DECANA D'INVERNO - PERE	GRUPPO PERE
5251	ROSADA - PERE	GRUPPO PERE
5252	COTOGNE - PERE	GRUPPO PERE
5253	MADERNASSA - PERE	GRUPPO PERE
5254	KAISER - PERE	GRUPPO PERE
5255	NASHI - PERE	GRUPPO PERE
5256	CONFERENCE - PERE	GRUPPO PERE
5257	PASSACRASSANA - PERE	GRUPPO PERE
5258	GENERALE LECLERC - PERE	GRUPPO PERE
5259	SPINELLE VIRGOLESII - PERE	GRUPPO PERE
5260	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - PERE	GRUPPO PERE
5261	MORETTINI - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5262	PACKAM'S TRIUMPH - PERE	GRUPPO PERE
5263	ROSIRED - PERE	GRUPPO PERE
5264	S.MARIA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5265	SPADONA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5266	TOSCA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5267	BUTIRRA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5268	COSCIA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5269	GUYOT - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5270	HENGLAND - PERE	GRUPPO PERE
5271	MIRANDOLINO - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5272	WILLIAM - PERE	GRUPPO PERE
5273	BELLA DI GIUGNO - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5274	CARMEN - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5275	ALTRE VARIETA' PRECOCI - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5276	ANGELYS - PERE	GRUPPO PERE
5277	SANTA MARIA MORETTINI - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5278	GENERICO - PERE	GRUPPO PERE
5279	MARTIN SEC - PERE	GRUPPO PERE
5408	WILLIAM ROSSO - PERE	GRUPPO PERE
5466	WILLIAM DA INDUSTRIA - PERE	GRUPPO PERE
5467	ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA - PERE	GRUPPO PERE
5468	ABATE FETEL - PERE	GRUPPO PERE
5469	CONFERENCE - PERE	GRUPPO PERE
5470	KAISER - PERE	GRUPPO PERE
5471	WILLIAM - PERE	GRUPPO PERE
5472	ABATE FETEL - PERE	GRUPPO PERE
5473	CONFERENCE - PERE	GRUPPO PERE
5474	DECANA DEL COMIZIO - PERE	GRUPPO PERE
5475	WILLIAM BIANCO - PERE	GRUPPO PERE
5476	WILLIAM ROSSO - PERE	GRUPPO PERE
5477	SANTA MARIA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5478	KAISER - PERE	GRUPPO PERE
5235	PERCOCO PASTA BIANCA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5236	PERCOCO PASTA GIALLA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5237	PERCOCO PASTA GIALLA MEDIO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5238	PERCOCO PASTA GIALLA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5239	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5240	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5241	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5242	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5243	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5244	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5245	GIALLE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5246	BIANCHE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5280	VOLPEDO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5281	FLORDSTAR GIALLE PRECOCI - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5282	TABACCHIERA - PESCHE	GRUPPO PESCHE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5283	GIALLE PRECOCI - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5284	GIALLE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5285	GIALLE TARDIVE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5286	BIANCHE PRECOCI - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5287	BIANCHE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5288	BIANCHE TARDIVE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5289	GENERICO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5379	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5380	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5391	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5417	VOLPEDO - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5419	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5433	BIANCHE TARDIVE DI BIVONA IGP - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5444	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE IGP - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5454	PERCOCHE DA INDUSTRIA - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5455	ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5489	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
19	GENERICO - PISELLO PROTEICO	GRUPPO PISELLI
4000	PISELLI DA INDUSTRIA - PISELLI FRESCHI	GRUPPO PISELLI
4001	PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI - PISELLI FRESCHI	GRUPPO PISELLI
4082	GENERICO - PISELLI FRESCHI	GRUPPO PISELLI
20	GENERICO - PISELLI SECCHI	GRUPPO PISELLI
3522	DA SEME - PISELLO DA SEME	GRUPPO PISELLI
5290	GENERICO - PISTACCHIO	GRUPPO PISTACCHIO
5438	VERDE DI BRONTE DOP - PISTACCHIO	GRUPPO PISTACCHIO
4176	SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO DOP - POMODORO PELATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4084	POMODORINO DA INDUSTRIA - POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4085	ALLUNGATO - POMODORO PELATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4086	ALLUNGATO - POMODORO PELATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4087	TONDO - POMODORO CONCENTRATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4088	TONDO - POMODORO CONCENTRATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4151	POMODORINO DA INDUSTRIA - POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4092	PIEN'ARIA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4093	PIEN'ARIA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4123	POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
4089	CILIEGINO - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4090	SERRA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4091	ROSSO A GRAPPOLO - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4094	PICCADILLY SERRA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4145	POMODORO DI PACHINO IGP - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4178	DATTERINO - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
5291	GENERICO - POMPELMO	GRUPPO POMPELMO
3523	DA SEME IBRIDO - PORRO DA SEME	GRUPPO PORRO
3524	DA SEME STANDARD - PORRO DA SEME	GRUPPO PORRO
4095	GENERICO - PORRO	GRUPPO PORRO
4096	GENERICO - PORRO	GRUPPO PORRO
3525	DA SEME STANDARD - PREZZEMOLO DA SEME	GRUPPO PREZZEMOLO
4097	GENERICO - PREZZEMOLO	GRUPPO PREZZEMOLO
7038	GRANELLA - QUINOA	GRUPPO QUINOA
3513	DA SEME IBRIDO - RADICCHIO\CICORIA DA SEME	GRUPPO RADICCHIO
3514	DA SEME STANDARD - RADICCHIO\CICORIA DA SEME	GRUPPO RADICCHIO
4098	GENERICO - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4099	ROSSO LUNGO (MONTAGNA) - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4102	TREVISO PRECOCE IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4103	TREVISO TARDIVO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4104	VARIEGATO DI CASTEL FRANCO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4105	CHIOGGIA PRECOCE - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4106	CHIOGGIA TARDIVO - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4193	TREVISO PRECOCE IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4194	TREVISO TARDIVO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4107	GENERICO - RAVANELLO	GRUPPO RAVANELLO
3527	DA SEME IBRIDO - RAVANELLO DA SEME	GRUPPO RAVANELLO SEME
3528	DA SEME STANDARD - RAVANELLO DA SEME	GRUPPO RAVANELLO SEME
5292	GENERICO - RIBES	GRUPPO RIBES
102	ARELATE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
103	BALDO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
104	BRAVO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
105	GLADIO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
106	NEMBO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
107	BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
108	LIDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
109	LOTO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
110	ROMA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
111	ARBORIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
112	VOLANO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
113	ARIETE E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
114	CARNAROLI E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
115	PADANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
116	ARGO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
117	VIALONE NANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
118	S. ANDREA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
119	BALDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
120	VENERE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
121	INDICA E SIMILARI SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
122	THAIBONNET SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
123	ERMES SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
136	KOLORADO E SIMILARI DA SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
138	ARTEMIDE E SIMILARI DA SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
3585	LEONIDAS SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3586	DANTE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3587	SELENIO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3588	NEMESI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
33	BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
34	LIDO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
35	LOTO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
36	ROMA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
37	ARBORIO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
38	VOLANO - RISO	GRUPPO RISO
39	INDICA E SIMILARI - RISO INDICA	GRUPPO RISO
40	THAIBONNET - RISO INDICA	GRUPPO RISO
41	ARIETE E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
42	CARNAROLI E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
43	PADANO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
44	ARGO - RISO	GRUPPO RISO
45	VIALONE NANO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
46	S. ANDREA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
47	BALDO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
48	ARELATE - RISO	GRUPPO RISO
49	BALDO - RISO	GRUPPO RISO




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
50	BRAVO - RISO	GRUPPO RISO
51	GLADIO - RISO	GRUPPO RISO
52	NEMBO - RISO	GRUPPO RISO
99	VENERE - RISO	GRUPPO RISO
100	ERMES - RISO INDICA	GRUPPO RISO
135	KOLORADO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
137	ARTEMIDE E SIMILARI - RISO INDICA	GRUPPO RISO
167	REPERSO - RISO	GRUPPO RISO
171	BABY FOOD - RISO INDICA	GRUPPO RISO
175	RIBE, DARDO, LUNA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
179	IGP DELTA DEL PO ARBORIO - RISO	GRUPPO RISO
180	IGP DELTA DEL PO CARNAROLI - RISO	GRUPPO RISO
181	IGP DELTA DEL PO BALDO - RISO	GRUPPO RISO
182	IGP DELTA DEL PO VOLANO - RISO	GRUPPO RISO
185	BABY FOOD (JAPONICA) - RISO	GRUPPO RISO
3595	BABY FOOD - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
7005	GENERICO - ROSA CANINA	GRUPPO ROSA CANINA
7031	ROSMARINO - ROSMARINO	GRUPPO ROSMARINO
3529	COLTIVATA DA SEME - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
3530	SELVATICA DA SEME - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
3593	SELVATICA DA SEME IBRIDO - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
4168	GENERICO - RUCOLA	GRUPPO RUCOLA
7016	SALVIA - SALVIA	GRUPPO SALVIA
5293	GENERICO - SATSUMA	GRUPPO SATSUMA
4108	GENERICO - SCALOGNO	GRUPPO SCALOGNO
4185	DI ROMAGNA IGP - SCALOGNO	GRUPPO SCALOGNO
3532	DA SEME - SEDANO DA SEME	GRUPPO SEDANO
4109	GENERICO - SEDANO	GRUPPO SEDANO
9	GENERICO - SEGALE	GRUPPO SEGALE
90	SEGALE DA INSILAGGIO - SEGALE DA BIOMASSA	GRUPPO SEGALE
158	GENERICO - SEGALE DA BIOMASSA	GRUPPO SEGALE
3546	DA SEME - SEGALE DA SEME	GRUPPO SEGALE
7027	GENERICO - SENAPE BIANCA	GRUPPO SENAPE BIANCA
3548	DA SEME - SOIA DA SEME	GRUPPO SOIA
4140	GENERICO - SOIA EDAMAME	GRUPPO SOIA
53	GENERICO - SOIA	GRUPPO SOIA
54	ALIMENTARE - SOIA	GRUPPO SOIA



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3551	DA SEME - SORGO DA SEME	GRUPPO SORGO
31	GENERICO - SORGO	GRUPPO SORGO
59	DA FIBRA - SORGO DA BIOMASSA	GRUPPO SORGO
160	GENERICO - SORGO DA BIOMASSA	GRUPPO SORGO
161	GENERICO - SORGO DA INSILAGGIO	GRUPPO SORGO
4004	DA INDUSTRIA - SPINACIO	GRUPPO SPINACI
3531	DA SEME - SPINACIO DA SEME	GRUPPO SPINACI
4003	GENERICO - SPINACIO	GRUPPO SPINACI
6427	SUGHERETE - SUGHERETE	GRUPPO SUGHERETE
3555	DA SEME - SULLA DA SEME	GRUPPO SULLA DA SEME
5294	MORETTINI - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5295	SORRISO - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5296	RUTH GERSTETTER - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5297	FLORENTIA - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5298	ALTRE VARIETA' PRECOCI - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5299	ANGELENO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5300	ANNA SPATH - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5301	TC SUN - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5302	TC4 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5303	SUN BURST - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5304	SUN GO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5305	BLACK DIAMOND - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5306	BLACK GOLD - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5307	BLACK STAR - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5308	BLUEFREE - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5309	CALIFORNIA - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5310	GOCCIA D'ORO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5311	GRAN PRIX - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5312	ITALIA - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5313	PRESIDENT - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5314	REGINA CLAUDIA - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5315	SANTA ROSA - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5316	STANLEY - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5317	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5318	FLAVOR KING - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5319	ANGELENO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5320	PRESIDENT - SUSINE	GRUPPO SUSINE




ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5381	ERSINGHER - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5382	SUPERIOR ANGELENO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5383	GROSSA DI FELISIO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5410	10P336 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5411	21C83 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5412	OXY 22C534 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5414	PLUMSWEET 5 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5415	TONIC SEPTEMBER YUMMY - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5479	SAFARI 1C116 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5480	OXY 27C714 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5481	OXY PLUM SWEET V/1 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5490	D'ENTE - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5512	BLACK SPLENDOR - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5513	CRIMSON GLO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5514	OCTOBER SUN - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5515	RUBY CRUNCH - SUSINE	GRUPPO SUSINE
7069	GENERICO - TARASSACO RADICI	GRUPPO TARASSACO RADICI
7015	TIMO - TIMO	GRUPPO TIMO
61	GENERICO - TRIFOGLIO	GRUPPO TRIFOGLIO
3538	DA SEME STANDARD - TRIFOGLIO DA SEME	GRUPPO TRIFOGLIO
6	GENERICO - TRITICALE	GRUPPO TRITICALE
95	TRITICALE DA INSILAGGIO - TRITICALE DA BIOMASSA	GRUPPO TRITICALE
163	GENERICO - TRITICALE DA BIOMASSA	GRUPPO TRITICALE
3550	DA SEME - TRITICALE DA SEME	GRUPPO TRITICALE
164	GENERICO - TRITORDEUM	GRUPPO TRITORDEUM
5321	APIRENE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5322	REGINA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5323	BLACK MAGIC - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5324	PRIMUS - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5325	SCHIAVA GROSSA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5326	CARDINAL - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5327	PIZZUTELLO BIANCO/NERO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5328	MATILDE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5329	VITTORIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5330	FRAGOLA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5331	ITALIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5332	LA VALLÉE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5333	PALIERI - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5334	BARESANA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5335	PANSÈ - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5336	LEOPOLDO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5337	MOSCATO D'ADDA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5339	MOSCATO D'AMBURGO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5340	MOSCATO D'ALESSANDRIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5341	RED GLOBE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5342	IMPERATRICE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5343	INZOLIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5344	VERDEA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5347	MOSCATO D'AMBURGO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5446	CANICATTI' IGP - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5447	MAZZARONE IGP - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5501	BLACK MAGIC - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5502	PIZZUTELLO BIANCO/NERO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5500	CRIMSON SEEDLESS - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5346	GENERICO - UVA SPINA	GRUPPO UVA SPINA
188	GRANELLA - VECCIA	GRUPPO VECCIA
3582	GENERICO - VECCIA DA SEME	GRUPPO VECCIA
7000	GENERICO - ZAFFERANO	GRUPPO ZAFFERANO
7011	BULBI - ZAFFERANO BULBI	GRUPPO ZAFFERANO
3533	DA SEME - ZUCCA DA SEME	GRUPPO ZUCCA
4110	GENERICO - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4111	ZUCCA DA INDUSTRIA - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4187	GENERICO - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
6335	ORNAMENTALE FINO A 150 G - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
6336	ORNAMENTALE DA 160 G A 300 G - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
6337	ORNAMENTALE OLTRE 300 g - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4112	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE - ZUCCHINA FIORE	GRUPPO ZUCCHINE
4113	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE
4115	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE
4116	GENERICO - FIORI DI ZUCCHINA	GRUPPO ZUCCHINE
4174	ZUCCHINE ROMANESCHE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE
3534	DA SEME IBRIDO - ZUCCHINE DA SEME	GRUPPO ZUCCHINE
3535	DA SEME STANDARD - ZUCCHINE DA SEME	GRUPPO ZUCCHINE
4114	ZUCCHINE IN SERRA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE

23A04476



ORDINANZA 22 giugno 2023.

Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 4).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2000, recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione di questo Ministero, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo

e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto in particolare l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* all'interno di determinate aree delimitate;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;



Vista la nota prot. Masaf n. 496739 del 5 ottobre 2022 con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro tecnico scientifico su flavescenza dorata» con il mandato di approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica inclusa la definizione delle misure di emergenza;

Visto il documento tecnico ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale, inerente le linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale;

Visti gli esiti delle indagini condotte sul territorio nazionale dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi della pianta di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

Considerata l'intensa recrudescenza dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*, agente della flavescenza dorata della vite, registrata, a partire dal 2020, nelle aree produttive settentrionali italiane e causa di danni ingenti;

Considerato che nella riunione dello scorso 23 maggio 2023 il Comitato fitosanitario nazionale ha condiviso la necessità di abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite;

Ritenuto necessario, alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e delle specifiche disposizioni emanate in relazione all'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*, ridefinire le misure fitosanitarie di emergenza finalizzate al suo contrasto;

Preso atto delle misure fitosanitarie contro la diffusione nel territorio nazionale dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée*, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 23 maggio 2023;

Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo specificato, *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

Finalità

1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*, agente della flavescenza dorata della vite, atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e, inoltre, si intende per:

a) «unità vitata»: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee (forma di allevamento, sesto di coltivazione, densità di impianto, anno

di impianto, stato di coltivazione, varietà, età) impiantate senza alcuna interruzione fisica e coltivata da un unico conduttore;

b) «appezzamento di vite»: porzione dell'unità vitata caratterizzata da una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di impianto);

c) «aree non agricole»: terreni quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali;

d) «area con viti inselvaticate»: terreno in cui sono presenti viti sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea;

e) «capitozzatura»: taglio del fusto della vite con l'asportazione totale della porzione aerea (chioma);

f) «ceppaia»: parte del fusto, compreso l'apparato radicale, che rimane vitale nel terreno dopo la capitozzatura della vite e da cui possono emergere nuovi germogli (ricacci).

g) «organismo nocivo specificato»: il fitoplasma *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della malattia flavescenza dorata della vite;

h) «vettore specificato»: *Scaphoideus titanus* Ball;

i) «vigneto abbandonato»: unità vitata o appezzamento vitato originariamente destinato alla produzione, in cui non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari, da almeno un'annata viticola.

Art. 3.

Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo specificato e al suo vettore specificato


1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, sul territorio di propria competenza, indagini annuali, per accertare la presenza dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato.

2. Le indagini sono effettuate con le modalità e nel periodo dell'anno più idoneo alla rilevazione della malattia, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e del suo vettore, della presenza e della biologia della pianta ospite nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di indagine approvata dal Comitato fitosanitario nazionale.

3. Le indagini sono, altresì, mirate a rilevare l'eventuale presenza degli stadi giovanili e degli adulti del vettore specificato mediante osservazioni visive e con l'ausilio di trappole nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano a rischio elevato.

4. I Servizi fitosanitari regionali registrano i risultati delle indagini, compresi gli elementi di georeferenziazione, e ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale nell'ambito dei risultati del piano nazionale di indagini annuali di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021.

5. I Servizi fitosanitari regionali, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, possono avvalersi del supporto del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali strumentali o di altri enti competenti, previo accordo tra le parti.



Art. 4.

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. In applicazione dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021, chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo nocivo specificato, in aree notoriamente indenni, ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica.

2. Il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle informazioni di cui al comma 1 o delle indagini di cui all'art. 3, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento dell'organismo nocivo specificato, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del suddetto decreto legislativo, e adotta le idonee misure fitosanitarie al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato.

Art. 5.

Istituzione delle aree delimitate

1. A seguito della conferma della presenza dell'organismo nocivo specificato, in zona notoriamente indenne, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio avvia senza indugio appropriate indagini per determinare la reale diffusione della malattia e istituisce ufficialmente una o più aree delimitate in cui adottare immediatamente tutte le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato.

2. L'area delimitata, in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021, costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto, è così definita:

una zona infestata è costituita dall'unità vitata o dall'appezzamento di vite o dal vigneto abbandonato o dall'area in cui insistono viti inselvatichite, dove è confermata la presenza di almeno una pianta risultata infetta dall'organismo nocivo specificato;

una zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata, la cui estensione è di almeno 500 m di raggio;

3. I Servizi fitosanitari regionali possono definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti.

4. Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è riveduta e modificata di conseguenza.

5. I Servizi fitosanitari regionali definiscono e aggiornano l'elenco delle aree delimitate nei rispettivi territori, pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, attraverso il sistema Europhyt.

6. Qualora il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio decida di non istituire un'area delimitata ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, ne dà immediata comunicazione al Comitato fitosanitario nazionale e provvede successivamente alla notifica ufficiale.

7. Qualora, a seguito di indagine sia verificata l'assenza dell'organismo nocivo specificato per almeno tre anni consecutivi, la malattia si considera eradicata e viene abolita l'area delimitata.

8. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito di opportune indagini, concluda che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato non è possibile e decida di adottare le misure di contenimento, di cui al regolamento (UE) 2022/1630, ne dà comunicazione al Comitato fitosanitario nazionale e provvede successivamente alla notifica ufficiale.

Art. 6.

Misure fitosanitarie all'interno di aree delimitate

1. Nelle aree delimitate, di cui all'art. 5, comma 1, si applicano le misure fitosanitarie di seguito elencate:

a) monitoraggio rinforzato della malattia e del vettore specificato. I SFR competenti per territorio intensificano le indagini sul territorio al fine di definire l'evoluzione della presenza dell'organismo specificato;

b) estirpazione delle piante: devono essere tempestivamente estirpati e distrutti dal proprietario e/o dal conduttore del fondo tutti i ceppi di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessità di ulteriori analisi se nella zona infestata.

In alternativa all'estirpazione immediata le piante sintomatiche individuate devono essere capitozzate, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo.

Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l'intero appezzamento di vite o parte di esso viene estirpato.


Devono, altresì, essere estirpate tutte le piante di *Vitis sp.*, compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati.

Il Servizio fitosanitario regionale può, inoltre, disporre l'estirpo di tutte le piante di *Vitis sp.* nelle aree con viti inselvatichite, comprese le aree non agricole, di cui all'art. 2.

c) controllo del vettore: nell'intera area delimitata devono essere effettuati trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia *S. titanus* con prodotti autorizzati secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale. Il numero di trattamenti può variare in relazione al livello di severità e al rischio fitosanitario di diffusione della malattia.

Il Servizio fitosanitario regionale può, altresì, disporre, in considerazione della presenza del vettore e del rischio fitosanitario di diffusione della malattia, l'effettuazione di trattamenti fitosanitari obbligatori anche al di fuori delle zone delimitate.

d) azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze: i Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano campagne informative al fine di sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i cittadini e l'opinione pubblica sulle attività di eradicazione dell'organismo nocivo specificato e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell'area delimitata. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali



degli imprenditori agricoli al fine di contribuire ad una più efficace azione di contrasto alla flavescenza dorata della vite.

2. Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base del livello di severità della malattia e del rischio fitosanitario di diffusione della stessa, può prescrivere ulteriori misure fitosanitarie e le relative modalità di esecuzione.

3. La valutazione del rischio fitosanitario e della severità della malattia tiene conto dei parametri di seguito elencati:

- incidenza percentuale della malattia;
- incidenza percentuale di appezzamenti infetti;
- numero di catture dell'insetto vettore per periodo;
- incidenza percentuale di varietà suscettibili;
- estensione viticola;
- estensione delle aree vivaistiche.

4. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata in applicazione dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 19/2021.

Art. 7.

Attuazione delle misure fitosanitarie

1. Le misure fitosanitarie di cui all'art. 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* sono eseguite a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo. La tracciabilità dell'effettuazione delle misure di cui alla suddetta lettera *c)* deve essere sempre garantita. In particolare, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti all'annotazione nel Registro trattamenti di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, secondo le modalità da esso definite.

2. Sono tenuti a dare attuazione alle misure di cui all'art. 6, anche i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, previo accordo tra le parti.

4. I Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con i Servizi fitosanitari regionali al fine di contribuire all'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Le misure fitosanitarie d'emergenza eseguite in applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, ammissibili ai sensi del regolamento

(UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, possono ricevere eventuali contributi finanziari, secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento.

2. Tutti i contributi finanziari in ambito vitivinicolo, compresi quelli di cui al comma 1, sono subordinati al rispetto degli adempimenti previsti dalla presente ordinanza.

Art. 9.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

2. In caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.

3. In caso di inadempienza alle misure obbligatorie potranno essere disposte limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2023

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1160

23A04523

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Classe L-P01).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il territorio;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;

Visti i decreti direttoriali n. 137 del 7 febbraio 2022 e n. 264 del 3 marzo 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;

Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021;

Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P01 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1.

Abilitazione all'esercizio delle professioni di geometra laureato o di perito industriale laureato

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato o di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale.

Art. 2.

Tirocinio pratico-valutativo


1. Nell'ambito delle attività formative previste per la classe di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.

2. Le attività di TPV sono svolte per non più di quaranta ore a settimana e ad ogni CFU a esse riservato corrispondono venticinque ore di impegno medio per studente.

3. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.

4. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di cui al comma 1 sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.

5. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, sono ricompresi nei seguenti ambiti: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di pia-



ni di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia. Tali ambiti sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

6. Per lo svolgimento delle attività di TPV le università attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di *tutor* interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

7. Ai fini dell'accesso al TPV i regolamenti dei corsi di studio prevedono il numero minimo di CFU che lo studente deve aver acquisito.

8. Per lo stesso corso di laurea l'Ateneo può stipulare convenzioni con i Consigli degli ordini o collegi territoriali delle professioni di cui all'art. 1, sulla base dell'accordo-quadro di cui al comma 5.

9. In caso di convenzioni stipulate con più consigli professionali, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la professione alla quale intende abilitarsi. La scelta è da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.

10. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione scelta e per la quale ha svolto le attività di TPV.

11. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il *tutor* accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del *tutor* esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai *tutor* e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'art. 3.

12. Ai fini dell'abilitazione all'altra professione relativa alla classe L-P01, il laureato abilitato può iscriversi alla stessa o ad altra università sede del corso al quale risulta correlata tale professione, chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attività formative e/o di laboratorio già acquisiti, e svolgere le attività di TPV relative all'ulteriore professione. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente, unitamente alle attività di TPV, svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.

13. Lo studente non laureato già abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del *tutor* accademico.

Art. 3.

Prova pratica valutativa e prova finale

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale indicata nella lettera g) degli obiettivi formativi qualificanti della classe L-P01 come modificata dal presente decreto.

2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti descritti all'art. 2, comma 5, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di geometra laureato o di perito industriale laureato.

3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.

4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio nella professione prescelta dallo studente.

5. Due membri iscritti all'albo della professione alla quale lo studente si abilita, designati con le modalità di cui al comma 4, sono invitati a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

7. Lo studente che si abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01 può iscriversi alla sezione dell'albo professionale corrispondente al settore in costruzioni, ambiente e territorio di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, nel quale confluiscono i periti industriali edili.


Art. 4.

Adeguamento della disciplina della classe L-P01

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227, è soppresso il seguente periodo: «almeno 12 CFU devono essere riservati alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti».

2. Gli obiettivi formativi qualificanti L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il territorio di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, sono modificati come segue:

a) prima della lettera a) obiettivi culturali della classe è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe



L-P01 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato o di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale»;

b) la lettera g) caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è sostituita come segue: «La prova finale, che comprende la predisposizione e l'esposizione di un breve elaborato scritto, è intesa a verificare la maturità del candidato in relazione alla capacità di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilità acquisite durante il corso di studi»;

c) nella tabella delle attività formative indispensabili della classe, il minimo di CFU dell'ambito disciplinare «Rappresentazione» è modificato come segue:

Rappre- sentazione	Nozioni sulle tecniche di rappresentazione dello spazio aperto e costruito, sia storico che contemporaneo	ICAR/17 - Disegno	6
-----------------------	---	----------------------	---

Conseguentemente il numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti ed il numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti sono modificati come segue:

Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti: 27.

Numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti: 39.

Art. 5.

Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzante L-P01 come modificata dal presente decreto. Le attività di tirocinio professionale già svolte possono essere riconosciute dalle università, d'intesa con i consigli degli ordini o collegi territoriali competenti, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2066

23A04495

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;



Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto direttoriale del 7 febbraio 2022, n. 138, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;

Visto il decreto direttoriale n. 138 del 7 febbraio 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;

Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 3 della predetta legge n. 163 del 2021;

Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1.

Abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale laureato

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la discussione della prova finale.

Art. 2.

Tirocinio pratico-valutativo

1. Nell'ambito delle attività formative previste per la classe di laurea a orientamento professionale in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di attività di tirocinio pratico-valutativo (di seguito, *TPV*) interno ai corsi di studio.


2. Le attività di TPV sono svolte per non più di 40 ore a settimana e a ogni CFU a esse riservato corrispondono venticinque ore di impegno complessivo per studente. Tali attività possono essere frazionate all'interno del percorso formativo.

3. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P03 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, e con gli obiettivi formativi specifici dei corsi definiti dai relativi ordinamenti didattici. Tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.

4. Gli obiettivi formativi delle attività di TPV sono delineati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonché le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima con riferimento agli ambiti tecnologici corrispondenti ai seguenti settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68: meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari); prevenzione e igiene ambientale; informatica; *design*.

5. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le università stipulano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni di cui al comma 5 indicano espressamente uno o più degli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attività di TPV. Ciascun ambito è correlato ad uno dei settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, corrispondenti alle relative sezioni dell'albo professionale. Nel caso in cui il percorso formativo consente di acquisire i requisiti per l'abilitazione a più settori di specializzazione, lo studente indica al momento dell'immatricolazione uno di tali settori. La scelta è da intendersi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno di corso.



7. Le attività di TPV sono svolte, oltre che su argomenti specifici relativi al settore di specializzazione in cui lo studente intende abilitarsi, su argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori di specializzazione e in particolare su: deontologia professionale; elementi di diritto ed economia; salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici; prevenzione infortuni e igiene del lavoro; informatica.

8. Ai fini dello svolgimento del TPV, lo studente è iscritto al registro elettronico, istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industriali, nel quale sono indicati i settori di specializzazione corrispondenti agli ambiti disciplinari.

9. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, *PPV*) di cui all'art. 3.

10. Il laureato abilitato ad un settore di specializzazione può acquisire l'abilitazione ad ulteriori settori iscrivendosi ad un corso al quale risultano correlati altri settori di specializzazione e chiedendo il riconoscimento dei CFU già acquisiti. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative indispensabili. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.

11. Lo studente non laureato già abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

Art. 3.

Prova Pratica Valutativa e prova finale

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la discussione della prova finale indicata nella lettera g) degli obiettivi formativi qualificanti della classe L-P03 come modificata dal presente decreto.

2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità di cui all'art. 2, commi 3 e 4, acquisite durante il periodo di TPV, nonché delle conoscenze, competenze, abilità e autonomia operativa necessarie all'esercizio della professione.

3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.

4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, desi-

gnati dall'ateneo e, per l'altra metà, professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale. Per i primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione

5. Un membro designato dall'ordine dei periti industriali laureati è invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

7. Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione di cui all'art. 2, comma 4, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.

Art. 4.


Adeguamento della disciplina della classe L-P03

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2020, n. 227, è soppresso il seguente periodo: «almeno 12 CFU devono essere riservati alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti e».

2. Gli obiettivi formativi qualificanti L-P03 professioni tecniche industriali e dell'informazione di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, sono modificati come segue:

a) prima della lettera a) obiettivi culturali della classe è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la prova finale.»;

b) la lettera g) caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è modificata come segue: «La prova finale, che comprende la predisposizione e l'esposizione di un breve elaborato scritto, è intesa a verificare la maturità del candidato in relazione alla capacità di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilità acquisite durante il corso di studi»;



c) la lettera j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è sostituita come segue: «I corsi di studio in questa classe rivolti alla preparazione per l'accesso a una specifica sezione dell'albo professionale dei periti industriali laureati assegnano almeno 12 CFU ad un ambito caratterizzante coerente con tale sezione. Per la specializzazione in:

meccanica ed efficienza energetica, almeno 12 CFU agli ambiti disciplinari "Tecnologie aeronautiche ed aerospaziali", "Tecnologie meccaniche e tecnologie per l'efficienza energetica" e "Tecnologie navali e nautiche";

impiantistica elettrica e automazione, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie elettriche, elettroniche e dell'automazione industriale";

chimica, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie dei processi chimici";

prevenzione e igiene ambientale, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie per la prevenzione e l'igiene negli ambienti di lavoro";

informatica, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie informatiche e dell'informazione";

design, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie per il design e la rappresentazione digitale".

Inoltre, tali corsi prevedono almeno 24 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.».

d) nella tabella delle Attività formative indispensabili della classe, la denominazione, la relativa Descrizione nonché l'indicazione dei Settori dell'ambito disciplinare «Tecnologie per la rappresentazione digitale», sono sostituiti come segue:

Tecnologie per il design e la rappresentazione digitale	Rappresentazione, modellazione, sviluppo di modelli, prototipi, prodotti e artefatti tradizionali e multimediali	ICAR/13 - Disegno industriale ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
---	--	---

Art. 5.

Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in professioni tecniche industriali e dell'informazione del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzante L-P03 come modificata dal presente decreto. Le attività di tirocinio professionale già svolte sono riconosciute dalle università, d'intesa con i Consigli degli ordini territoriali competenti, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'Università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2065

23A04496

DECRETO 28 luglio 2023.


Revoca all'Istituto «ISTEBA - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» dell'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI
DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di spe-



cializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto l'art. 4, comma 2, del precitato decreto n. 509/1998 secondo cui «Gli Istituti riconosciuti ai sensi del precedente comma sono tenuti a costituire un Comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegna nell'istituto, nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione»;

Visto il decreto del Ministero del 14 maggio 2001, con il quale l'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA ha ottenuto, ai sensi del predetto regolamento n. 509/1998, l'autorizzazione ministeriale all'istituzione e attivazione, presso la sede principale di Roma, di un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista la relazione illustrativa relativa all'anno formativo 2020 inviata, in data 8 giugno 2021, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca da parte dell'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA;

Preso atto delle risultanze in ordine all'inattività del predetto Istituto emerse dall'esame svolto dalla Commissione tecnico consultiva sulla predetta relazione a. f. 2020 nonché sulle relazioni illustrative inviate dall'Istituto con riguardo ai precedenti anni 2019 e 2018;

Visto l'art. 4, comma 4, del precitato decreto n. 509/1998 secondo cui «Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

Vista la nota del 6 maggio 2022, prot. 13301, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito per brevità MUR), in virtù della predetta norma, ha comunicato all'ISTEBA, nelle forme di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca dell'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, invitandolo a presentare, entro il termine di trenta giorni, eventuali memorie scritte e documenti;

Preso atto dell'assenza di riscontro da parte del predetto Istituto;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, prot. n. 509, l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma concessa, con il decreto del 14 maggio 2001, all'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A04497

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2023.

Determinazione delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute per l'espletamento dell'attività di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 32, 117, commi 2 e 3, e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose;



Considerato che l'art. 8 del regolamento (UE) n. 649/2012:

definisce la procedura per l'esportazione di sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

prevede, in particolare, l'obbligo da parte dell'esportatore di una notifica all'Autorità competente del proprio Paese, che ha l'onere di verificare che le informazioni fornite dall'esportatore siano conformi alle disposizioni dell'allegato II nonché di trasmettere la notifica, se completa, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

Tenuto conto che l'art. 14 del medesimo regolamento (UE) n. 649/2012 stabilisce al paragrafo 6, le condizioni per le quali è possibile esportare le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del citato regolamento (CE) n. 1272/2008;

Tenuto conto delle attività poste in carico all'Autorità nazionale designata ai sensi dello stesso art. 14, paragrafi 6 e 7;

Tenuto conto che il paragrafo 8 del menzionato art. 8 stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai richiamati articoli 8, paragrafi 2 e 4, e 14, paragrafi 6 e 7;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 30, comma 4;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose» e, in particolare, l'art. 11, che stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute, quale Autorità designata nazionale coordinatrice, per l'espletamento delle attività di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito;

Considerato che, al fine di determinare i costi delle predette attività e, di conseguenza, gli importi delle tariffe, si è tenuto conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione delle loro entità;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, le tariffe per le attività di cui all'art. 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 649/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose da porre a carico degli esportatori di sostanze elencate nella parte 1, 2 o 3 dell'Allegato I del citato regolamento o delle miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2. Gli importi delle tariffe sono calcolati tenendo conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività e sono riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe per le attività di cui al comma 1 trovano applicazione alle notifiche effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle esportazioni che si riferiscono all'anno 2023 e agli anni successivi.

Art. 2.

Versamento delle tariffe


1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono recare l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attività svolta, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28.

2. Le tariffe di cui all'Allegato 1 sono versate al capo XX del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 6, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT - IT 53W 01000 03245 348 0 20 2582 06, intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di versamento deve essere indicato il numero RIN della notifica di esportazione e l'anno solare in cui si intende esportare.

Art. 3.

Aggiornamento delle tariffe

1. Le tariffe stabilite dal presente decreto vengono aggiornate e rideterminate, nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza biennale.



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2023

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 536

ALLEGATO I

Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 1 dell'allegato 1 del Reg. PIC)	euro 45,77
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 2 dell'allegato 1 del Reg. PIC)	euro 104,24
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 3 dell'allegato 1 del Reg. PIC)	euro 104,24

23A04521

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 agosto 2023.

Gestione commissariale della società «Consorzio agrario Terrepadane srl», in Piacenza e nomina del commissario ad acta.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale la revisione cooperativa deve accertare, «anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione»;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale «le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo»;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Atteso che il Consorzio agrario Terrepadane è stato sottoposto ad attività di vigilanza straordinaria in data 6 aprile 2022 e che in sede di rilevazione, lo stesso veniva diffidato a sanare talune irregolarità:

«1. Provvedere a riconvocare l'assemblea dei soci con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea del 19 maggio 2021: approvazione dei ristorni esercizio 2020, approvazione bilancio 2020, determinazione del numero dei componenti del CdA, nomina dei componenti e determinazione del relativo compenso, nomina del presidente e dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.


2. Provvedere a ricalcolare i ristorni erogati nell'anno 2017 in quanto in misura maggiore di quanto consentito. Esibire documentazione contabile.

3. Dimostrare l'interesse a rimanere all'interno della platea sociale dei soci che non hanno alcuno scambio mutualistico con la cooperativa.

4. Redigere ed approvare il regolamento interno previsto dall'art. 4 dello statuto»;

Atteso che, in sede di accertamento, in data 3 maggio 2023, gli ispettori rilevavano che l'unica condizione non sanata afferiva al primo punto di diffida, vale a dire la riconvocazione dell'assemblea dei soci del 19 maggio 2021 con il medesimo ordine del giorno, assemblea nella quale non erano stati conteggiati i voti di 343 soci, espressi tramite procura notarile, e nella quale era stato nominato il C.d.A. e il collegio sindacale della società, con la presenza di 447 soci esprimenti voti per un totale di n. 571, e pertanto proponevano l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2454-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che, sul punto in questione, nello specifico sull'inapplicabilità alla procura speciale notarile delle norme previste dallo statuto del Consorzio in oggetto, ovvero sulla non ammissibilità delle procure speciali conferite da alcuni soci a professionisti non soci, questa direzione generale, in data 21 giugno 2022, aveva richiesto un parere all'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con nota del 27 luglio 2022, prot. n. 237203 si era espressa nel senso di riconoscere validità, data la situazione emergenziale derivante da Covid-19, anche alle procure speciali (testualmente: «Non appare condivisibile la soluzione interpretativa del Presidente del Consorzio, secondo cui la delega al rappresentante designato sarebbe stata conferita da un soggetto non socio, in quanto il procuratore del titolare del diritto di voto ha agito sulla base della procura conferita dal socio che espressamente comprende il potere di rilascio delle delega alla partecipazione all'assemblea e, quindi, la volontà dello stesso di identifica con quella del socio. Trattasi, dunque, di una si-



tuazione differente rispetto alla mera delega assembleare, con quale il socio conferisce ad altro socio il mero potere di farsi rappresentare in seno all'assemblea da un altro socio. Detta soluzione ermeneutica sembra in conclusione coniugare le esigenze del corretto funzionamento dell'organo assembleare con quelle del rispetto delle misure di distanziamento sociale atte a contenere il rischio di contagio da Covid-19, garantendo al socio di partecipare alla democrazia cooperativa, esercitando il proprio diritto di voto attraverso il procuratore speciale, espressamente autorizzato a conferire la delega al rappresentante designato, in una fase storica in cui le misure di distanziamento sociale glielo avrebbero precluso»);

Preso atto del lodo arbitrale, adottato in data 11 ottobre 2022, dal collegio arbitrale all'uopo nominato, che riconosceva validità all'assemblea del 19 maggio 2021, sulla base della ritenuta «invalidità della sub-delega nell'ambito dell'assemblea dei soci della società cooperativa, consistente cioè nel conferimento a soggetto estraneo alla compagine sociale del potere di espressione di voto, ovvero del potere di fornire le istruzioni di voto al rappresentante designato» e della successiva impugnazione del medesimo lodo, presso la Corte di appello di Bologna;

Preso atto del contenuto della proposta degli ispettori e delle indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato con il parere sopra citato e l'ulteriore parere del 27 marzo 2023 prot. n. 86624, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato - sede di Bologna, su richiesta dell'amministrazione del 17 marzo 2023 prot. n. 77541 in merito al comportamento da adottarsi a seguito dell'intervenuto lodo arbitrale, aveva precisato che il verbale di ispezione fosse «piena-mente efficace e così le diffide in esso contenute e che pertanto l'Autorità di vigilanza fosse legittimata a dar corso ad ogni attività conseguente alla mancata ottemperanza - da parte del consorzio - delle diffide contenute nel citato verbale ispettivo, senza attendere l'esito del processo civile»;

Vista la valutazione positiva della proposta ispettiva effettuata dalla competente divisione di questa direzione generale, presupposto della successiva comunicazione di avvio del procedimento, teso all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, inviata al Consorzio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 16 giugno 2023, con nota prot. n. 202596;

Considerato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello diretto a sancire che la funzione degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 sia quella di garantire la partecipazione procedimentale alla formazione del provvedimento definitivo, mediante un'effettiva e leale collaborazione tra privato e amministrazione, finalizzata alla concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione [La disposizione di cui all'art. 1, Ministero delle imprese e del made in Italy comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, «ha positivizzato una regola di carattere generale dell'agire pubblicistico dell'amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - è il luogo di composizione del conflitto tra l'interesse pubblico primario

e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa il procedimento necessita pertanto dell'apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241. Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perché sorge nell'ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata.» (Adunanza Plenaria, sentenza, 29 novembre 2021, n. 21)];

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 22 giugno 2023 dai componenti del C.d.a. e del collegio sindacale;


Visto l'avviso - pubblicato nel quotidiano «Libertà» in data 23 giugno 2023- (trasmesso dal Consorzio a questa amministrazione unitamente alle controdeduzioni del 30 giugno 2023, prot. n. 327556 del 3 luglio 2023) di convocazione dell'assemblea ordinaria del Consorzio Agrario terrepadane per il giorno 3 luglio 2023 in prima convocazione e per il giorno 4 luglio 2023 in seconda, avente il seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'organo amministrativo. Nomina nuovo organo amministrativo. determina del numero dei componenti, della durata dell'incarico e del relativo compenso.

2. Dimissione del collegio sindacale. Nomina del Presidente e dei componenti il collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.

Atteso che le dimissioni del C.d.A. e la riconvocazione dell'assemblea sono intervenute nel momento in cui l'Autorità di vigilanza aveva notificato la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90, finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, non avendo provveduto il Consorzio a sanare in sede di accertamento il primo punto della diffida, come invece avvenuto per gli altri punti di diffida;

Considerato inoltre che la condotta posta in essere dal Consorzio, concretizzatosi nelle dimissioni del C.d.A. in data 22 giugno 2023 e conseguente riconvocazione dell'assemblea dei soci, tenutasi in seconda convocazione in data 4 luglio 2023, con la rielezione del medesimo C.d.A. e del medesimo collegio sindacale, è stata finalizzata ad evitare il provvedimento di gestione commissariale come da comunicato stampa del Consorzio stesso: «Decisione importante per il Consiglio di amministrazione di Terrepadane, che questa sera ha deciso di dimettersi, anticipando quindi il termine del mandato previsto per la primavera 2024. Durante la riunione del Consiglio di amministrazione di oggi, 22 giugno sono stati esaminati i nuovi atti pervenuti nei giorni scorsi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, riguardanti le elezioni che si sono svolte nella primavera 2021. *Omissis*. In questo contesto - chiarisce lo stesso presidente di Terrepadane, Marco Crotti - in tutti noi è prevalso il senso di responsabilità verso una struttura economica sana, efficiente, che non può e non deve essere commissariata con gravi conseguenze nella gestione e quindi nel servizio ai Soci. *Omissis*. In occasione della riunione del Cda, è stata fissata la data per la prossima assemblea elettiva, che si terrà il 3-4 luglio 2023 presso la sede di Terrepadane in via Colombo. La parola ora è ai soci, riferisce Crotti, che sono e devono essere gli unici legittimati a decidere il destino della loro cooperativa».



Ritenuto che siffatta condotta, in costanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, è da ritenersi ostacolante dell'operato della pubblica amministrazione e del proprio potere di vigilanza;

Considerato che secondo la giurisprudenza nel concetto di «ostacolo» di cui all'art. 2638, comma 2, del codice civile:

«devono ricomprendersi anche quelle condotte di semplice mancanza di collaborazione, ossia condotte non dotate di reale offensività» (Cass. Pen. Sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595);

deve essere composto da un eterogeneo e vasto elenco di ipotesi contraddistinte da «comportamenti di ostruzionismo, di opposizione, di mancata collaborazione, tali da intralciare, ritardare la funzione di controllo, sviare l'attività di vigilanza, renderla meno efficace e pronta, imporre all'autorità uno sforzo aggiuntivo ... *omissis*» (Trib. Siena, 29 gennaio 2015, n. 762/2014);

Preso atto del ricorso *ex art.* 700 c.p.c., con contestuale richiesta *ex art.* 669-*sexies*, comma 2, presentato da alcuni soci, titolari di 137 voti, teso a far «accertare la nullità o annullabilità, in tutto o in parte, della delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario Terrepadane s.c.r.l. di cui al verbale del 22 giugno 2022, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi e non esclusi a titolo esemplificativo le delibere dell'assemblea dei soci del consorzio Agrario Terre Padane s.c.r.l. del 03 e/o 04 luglio 2023» e della comparsa di costituzione e risposta depositata dal Consorzio;

Viste le controdeduzioni presentate dal Consorzio, di cui alle note prot. n. 0217556 del 3 luglio 2023, prot. n. 0225322 del 10 luglio 2023, prot. n. 0232016 del 17 luglio 2023, prot. n. 0239700 del 24 luglio 2023, le quali non sono state ritenute meritevoli di accoglimento;

Visto l'esposto presentato in data 17 maggio 2023 da Confcooperative, associazione cui il Consorzio aderisce;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 24 luglio 2023;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina di un professionista esterno cui conferire il mandato quale commissario ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile affinché si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente per provvedere al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento dell'irregolarità riscontrata;

Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2022 e, in particolare, l'art. 3, ultimo comma, e il successivo decreto direttoriale 30 giugno 2023, che, in applicazione della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, all'art. 4 prevede che «per le procedure di particolare rilevanza e complessità, il direttore generale si riserva la facoltà di individuare direttamente il professionista»;

Tenuto conto della complessità della procedura, in relazione al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio depositato dall'ente, è stato individuato dalla Banca dati dei commissari un professionista di massima esperienza (valutazione E+);

Acquisito il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 220/2002;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cappello Francesco, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, residente in Alba (CN), in via Crispi n. 32 - cap 12051, codice fiscale CPPFNC69R30A124T, con domicilio professionale in via Lecco n. 4 - 20124 Milano (MI), è nominato commissario *ad acta* del Consorzio agrario Terrepadane srl, con sede in Piacenza, codice fiscale n. 00105680334, che a norma dell'ultimo comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* si sostituisce all'organo amministrativo, limitatamente al compimento degli adempimenti di cui al presente dispositivo;

Art. 2.

Il commissario *ad acta* deve provvedere a convocare l'assemblea, previa verifica della composizione dell'attuale platea sociale, con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea del 19 maggio 2021:

1. Approvazione dei ristorni relativi all'esercizio 2020;
2. Fascicolo di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 delibere inerenti e conseguenti. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione;
3. Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso;
4. Nomina del Presidente e dei componenti del collegio sindacale e determina del relativo compenso;

Art. 3.

Il commissario *ad acta* deve, altresì, verificare l'attività svolta dal Consorzio a partire dalla data dell'assemblea del 19 maggio 2021 e fornirne una relazione all'Autorità di vigilanza;

Art. 4.

Al commissario per specifici adempimenti, individuato all'esterno dell'organo amministrativo della cooperativa, spetta un compenso da determinarsi ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale;

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero, entro centoventi giorni, in via straordinaria al Capo dello Stato.

Roma, 2 agosto 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04522



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 agosto 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonché nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata. (Ordinanza n. 1016).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante «primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.»;

Viste altresì le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1008 del 21 giugno 2023 e n. 1011 del 23 giugno 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d'emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;


Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2022, recante: «Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici», con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che l'art. 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, e che il sopra richiamato art. 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell'art. 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2023, recante «Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell'art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

Visto l'art. 1, comma 730, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione degli interventi;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 recante: «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022»;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con cui, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e all'art. 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Considerato che l'art. 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1011 del 23 giugno 2023 ha disposto che il Commissario delegato provvede all'immediato avvio delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie di cui all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri e massimali e con le medesime procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022 e dagli allegati B e C alla medesima ordinanza;

Considerato che il predetto art. 2 della citata ordinanza n. 1011/2023 prevede, altresì, che i termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui ai predetti allegati B e C decorrono dal 1° luglio 2023, data di pubblicazione della medesima ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la nota del 21 luglio 2023 con cui il Presidente della Regione Marche ha rappresentato la necessità che i termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui ai predetti allegati B e C, vengano prorogati fino al 31 ottobre 2023, esprimendo altresì l'intesa sull'adozione di un'ordinanza in tal senso;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga dei termini per le attività di raccolta e istruttoria delle domande dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive

1. Per le ragioni di cui in premessa, i termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui agli allegati B e C dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 932/2022, la cui decorrenza è stata disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1011 del 23 giugno 2023, a partire dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 152 del 1° luglio 2023, sono prorogati al 31 ottobre 2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A04581

ORDINANZA 3 agosto 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio del Comune di Umbertide e nella frazione di Sant'Orfeto e nella parte Centro-Nord del Comune di Perugia e nella parte Ovest del Comune di Gubbio. (Ordinanza n. 1017).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 con cui il predetto stato d'emergenza è stato esteso al territorio dell'intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia»;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Vista la nota della Regione Umbria del 15 giugno 2023 con cui è stata rappresentata l'esigenza di provvedere al riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione e nelle attività connesse all'emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;



Dispone:

Art. 1.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023, opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai ri-

spettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 9 marzo 2023 al 31 agosto 2023. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 45.000,00, a carico delle risorse stanziato per l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A04582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zolpeduar»

Estratto determina IP n.444 del 5 luglio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOLPEDUAR 10 MG COMPRIMÉS SUBLINGUAUX 30 COMPRIMÉS dal Belgio con numero di autorizzazione BE424295, intestato alla società Mylan EPD bvba/sprl Terhulpsesteenweg, 6A B-1560 Hoeilaart, Belgio e prodotto da Mylan Hungary Kft. Mylan utca 1 2900 Komárom Ungheria, Recipharm Stockholm AB Lagervägen 7 13650 Jordbro Svezia, Meda Pharma GmbH & CO. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germania, Recipharm Stockholm AB Bränningevägen 12 12054 Arsta Svezia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona - Spagna;

Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister AL/AL

Codice A.I.C.: 050530017 (in base 10) 1J61R1(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa sublinguale;

Composizione: Ogni compressa sublinguale contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg;

Eccipienti: mannitolo (E421), cellulosa microcristallina silicizzata (miscela di cellulosa microcristallina e di silice colloidale anidra), silice colloidale anidra, croscarmellosa sodica, sodio saccarinato, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH, Friedrich - Bergius - Str. 13 41516 Grevenbroich, Germania;

European Pharma B. V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi;

Difarmed SL, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister AL/AL

Codice A.I.C.: 050530017;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali 30 compresse in blister AL/AL

Codice A.I.C.: 050530017;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04477

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 447 del 10 luglio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ORFIDAL 1MG 25 COMPRIMIDOS dalla Spagna con numero di autorizzazione 770057.9, intestato alla società Pfizer, S.L. - Avenida de Europa, 20 B; Parque Empresarial La Moraleja - Alcobendas (Madrid) - 28108 - Spagna e prodotto da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte



Freiburg, Mooswaldalle, 1 - Freiburg- Germania, Pfizer Ireland Pharmaceuticals - Little Connel - Newbridge County Kildare - Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA;

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse

Codice A.I.C.: 043341066 (in base 10) 19BP8B (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 1 mg di lorazepam;

Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amberlite, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse

Codice A.I.C.: 043341066;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse

Codice A.I.C.: 043341066.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04478

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 31 luglio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Andrea Cecchi, Console onorario del Commonwealth delle Bahamas in Firenze.

23A04525

Rilascio di *exequatur*

In data 1° agosto 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* a sig. Umberto Romano, console onorario della Repubblica di Lettonia in Torino.

23A04583

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila»

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila» registrata con regolamento (UE) n. 898 della commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato il 9 ottobre 2010 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 266.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della «Patata della Sila» IGP, con sede in via Forgitelle, 28 - 87052 Camigliatello silano (CS) - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisito il parere positivo della Regione Calabria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila» così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.


ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PATATA DELLA SILA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Patata della Sila» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.



Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Patata della Sila» designa il tubero della specie *Solanum tuberosum*, della famiglia delle Solanacee ottenuto dalle varietà Agria, Desirée, Marabel, Nicola, Fontane, Krone, Jelly, Cherie, Cupido, Manitou, Laura, Sunita, Inova, Almonda e Malice e che deve presentare al consumo le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche

Forma: tonda, ovale o oblunga a seconda della varietà.

Calibro:

>28 e <=45 mm (mezzanella o tondello);

>45 e <=75 mm (prima);

>75 mm (fiorone).

Buccia: resistente dopo sfregamento.

Polpa: compatta, senza cedimenti alla pressione.

Sostanza secca: contenuto minimo 19%.

All'atto dell'immissione al consumo i tuberi devono essere sani, non germogliati, interi, puliti, esenti da macchie aventi una profondità superiore a 3 mm e/o danni provocati da attacchi parassitari. È ammessa la presenza di tagli e/o unghiate e/o spellature su una quantità in peso di tuberi inferiore al 5% del totale.

R.m.a. (residuo ammesso di principi attivi) (%): inferiore al 50% del limite previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Patata della Sila» comprende esclusivamente il territorio dei seguenti comuni: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, in Provincia di Cosenza ed i Comuni di Albi, Carlupoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna in Provincia di Catanzaro.

I suddetti comuni delimitano e circondano naturalmente l'altopiano della Sila, dove la natura dei terreni, e le caratteristiche climatiche permettono di ottenere una crescita dei tuberi costante e lenta e una maturazione della pianta ottimale.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Caratteristiche del tubero-seme

La «Patata della Sila» deve provenire da tuberiseme certificati secondo le norme sementiere nazionali. Questi devono essere seminati nel territorio di cui all'art. 3 per un ciclo produttivo. È ammesso l'utilizzo di semi autoriprodotti, per non più di un ciclo produttivo, dall'azienda agricola produttrice (c.d. rimonta). Le dimensioni dei tuberiseme devono essere conservati in ambienti aerati con finestre e/o con sistemi di ventilazione forzata, con umidità relativa superiore all'80% e temperatura

statica compresa tra 4 e 12°C. È ammessa la frigoconservazione alla temperatura compresa tra 4 e 6°C nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio, al fine di evitare la germogliazione.

Pre-germogliazione

È ammessa una pre-germogliazione dei tuberiseme, allo scopo di stimolare un anticipo del ciclo produttivo della tuberificazione. Il periodo di pregermogliazione può variare da 10 a 20 giorni prima della messa a dimora (semina), al termine del quale i germogli devono raggiungere una lunghezza compresa tra 1 e 1,5 cm. Per i tuberiseme di dimensione superiore ai 45 mm è ammesso il taglio manuale o meccanico, rispettando rigorosamente un periodo di almeno quattro giorni di cicatrizzazione prima della messa a dimora. Sono ammessi trattamenti concianti al seme con principi attivi registrati.

Preparazione del terreno

I terreni destinati alla coltivazione della «Patata della Sila» devono essere preparati per facilitare lo sgrondo dell'acqua ed evitare la presenza di ristagni. L'aratura si deve praticare in autunno nel periodo che va dal 21 settembre al 21 dicembre o in primavera nel periodo che va dal 21 marzo al 21 giugno. È ammesso l'interramento della paglia o dei residui delle coltivazioni in modo da incrementare la sostanza organica nel terreno. È ammessa la fresatura del terreno.

Fertilizzazioni

Le unità azotate massime per ettaro non dovranno superare le duecentoventi unità in caso di assenza di apporto di sostanza organica e le centocinquanta unità in caso di apporto di sostanza organica.

Tecnica di semina e coltivazione

Rotazioni

Gli impianti della «Patata della Sila» devono essere realizzati su terreni ove si registra l'assenza della solanacea per almeno due anni precedenti consecutivi. Si consiglia in questo intertempo la coltivazione di cereali autunno-vernini, di erbai (a base leguminose) e di prati polifiti di montagna.

Epoca e caratteristiche della semina

La semina deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno. Non può essere superata una densità massima di 80.000 tuberi/ha.

Irrigazione

Le irrigazioni devono essere effettuate a partire dall'epoca di tuberizzazione adottando volumi non superiori ai 45 mm.

Difesa

Salvo condizioni favorevoli, i trattamenti dovranno iniziare alla chiusura delle file ed in via preventiva dovranno essere utilizzati prodotti di contatto, mentre in caso di attacco, si potranno utilizzare prodotti sistemici in miscela con citotropici o citotropici + contatticidi. Il trattamento con piretroidi deve essere fatto su terreno umido.


Raccolta

La raccolta della «Patata della Sila» avviene manualmente o meccanicamente prelevando il tubero dal terreno esclusivamente nel seguente periodo: dal 20 di agosto fino al 30 di novembre. L'epoca precisa di raccolta viene determinata quando il periderma è completamente formato e consistente.

Fase di post-raccolta

La conservazione della «Patata della Sila» avviene al coperto, in bins o in cumuli di altezza non superiore ai quattro metri. In questo secondo caso si deve prevedere l'arieggiamento del prodotto attraverso la creazione di cunicoli di aerazione forzata sia orizzontali che verticali. Per favorire l'asciugatura e la cicatrizzazione del prodotto occorre arieggiare il locale per dieci-quindici giorni dalla raccolta attraverso l'apertura di finestre, oppure favorire l'immissione di aria tramite impianti di areazione forzata. La «Patata della Sila» deve essere conservata al buio a temperatura ambiente oppure in apposite celle frigorifere con temperature comprese tra 5° e 10°C e umidità pari a 93-98%. In ogni caso il periodo massimo di conservazione è di dieci mesi e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Non sono ammessi trattamenti antigerminanti con prodotti di sintesi chimica. Sono invece ammessi trattamenti antigerminanti con i soli prodotti utilizzabili in agricoltura biologica. Fermo quanto appena specificato, la coltivazione della «Patata della Sila» può essere eseguita secondo le modalità di coltivazione dell'agricoltura biologica e/o dell'agricoltura integrata così come previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.



Art. 6.

Legame con l'ambiente

La «Patata della Sila» è contraddistinta ed apprezzata per le ottime qualità culinarie, in particolare per quel che riguarda la frittura grazie all'elevato contenuto di sostanza secca che presentano i tuberi coltivati sull'Altopiano Silano. Relativamente a questo aspetto è stata condotta un'analisi sulla varietà Agria, comparandola con campioni provenienti da altre zone produttive. I risultati hanno dimostrato come la patata coltivata sull'Altopiano Silano presenti livelli di sostanza secca molto più elevati, quindi una migliore attitudine alla frittura, nonché un sapore tipico più marcato rispetto alle altre provenienze. La patata della Sila è percepita come prodotto di qualità dalle popolazioni che circondano l'Altopiano della Sila (Cosenza - Crotona - Catanzaro - Piana di Sibari) che si approvvigionano tradizionalmente direttamente dalle aziende produttrici. Particolarmente rinomata nei mercati della Sicilia, della Puglia e della Campania che, nei periodi di raccolta mantengono legami stabili di commercio fin dagli anni '50. La capacità di conservazione e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche rendono la patata della Sila storicamente molto utilizzata per le provviste invernali in tutte queste aree. L'ottima reputazione della Patata della Sila è testimoniata anche dall'enorme successo che hanno le manifestazioni e le sagre sul tema, le quali richiamano una miriade di turisti, provenienti principalmente dalle regioni su citate, che ogni autunno giungono sull'Altopiano desiderosi di gustare il prelibato tubero. L'aspetto pedoclimatico del territorio dove viene coltivato questo prodotto assume una grande importanza. Da un punto di vista granulometrico i terreni silani sono in massima parte sciolti, tendenzialmente sabbiosi a grana fine e quindi molto permeabili e facilmente lavorabili; il pH risulta con un valore compreso tra 5 e 6,5; infine risultano essere ben dotati di sostanza organica, e quindi di fertilità naturale, che in alcune aree raggiunge valori pari al 10,04%. Dal punto di vista pedologico, secondo recenti studi (si può citare a riguardo Lulli ed al. 2002) emerge che tali caratteristiche sono ottimali per la coltivazione della patata. Dal punto di vista climatico l'Altopiano della Sila presenta un clima estremamente secco d'estate e freddo d'inverno. Le temperature registrate riportano valori crescenti nel periodo tra aprile e maggio, ideale quindi per le semine. L'irrigazione avviene con acqua di sorgente e i trattamenti sono ridotti al minimo poiché grazie alle escursioni termiche estive tra il giorno e la notte molto accentuate, al rigido inverno e alla neve che detergono l'ambiente da innumerevoli agenti dannosi per le colture, gli attacchi di parassiti sono estremamente rari, circoscritti e pertanto facilmente controllabili. La crescita delle piante è inoltre favorita dall'escursione termica giornaliera e dalla radiazione prolungata che permettono di ottenere una crescita costante e lenta, favorevole all'accumulo di sostanza secca, ed una maturazione finale della pianta consona all'ottenimento di un prodotto adatto alla lunga conservazione. La zona è totalmente avulsa da fonti di inquinamento atmosferico e/o idrico, poiché non esistono industrie sul territorio, il traffico di veicoli a motore è molto limitato perché non ci sono autostrade e strade extra urbane principali. Sul territorio insiste una bassa densità di popolazione. Lo sfruttamento dei suoli silani è estremamente contenuto. La patata rappresenta l'unico prodotto ortofrutticolo coltivato sull'altopiano, con una rotazione almeno biennale sullo stesso terreno, ove la solanacea viene solitamente alternata con grano o foraggio. La coltivazione della patata nella Sila ha una storia lunga e documentata. Un primo cenno si ritrova nella Statistica del Regno di Napoli del 1811. Nel 1955 nasce il «Centro Silano di Moltiplicazione e Selezione delle Patate da Seme» con il compito di favorire la diffusione del seme certificato. Alcuni studi alla fine degli anni '80 (1988) attestano che l'Altopiano Silano era tra i maggiori bacini di produzione di patate da semina registrando l'ampiezza media maggiore in assoluto degli stabilimenti. La coltivazione della patata ha rappresentato da sempre un'importante fonte economica per l'Altopiano silano. Nel corso degli anni le famiglie contadine silane hanno continuamente tramandato la coltivazione della patata e, sebbene le origini della sua introduzione siano antiche, è solo a partire dagli ultimi decenni che intorno alla sua coltivazione si è sviluppato un positivo sistema economico e produttivo. Dal punto di vista «sociale», la pataticoltura impegna circa 1.200 famiglie. Il solo settore della produzione si attesta su un fatturato di oltre 15 milioni lordi di euro, ma se a questo dato viene aggiunto l'indotto rappresentato da trasporti, prestazioni tecniche e contabili, attrezzature, macchine ed impianti, materiali per la lavora-

zione, consumi di carburante, etc., il comparto pataticolo raggiunge la consistente cifra di circa 30 milioni di euro. Questi dati, dal punto di vista economico fanno trasparire una fondamentale fonte di reddito per gli operatori locali che, peraltro, impegnati nel processo produttivo stesso, garantiscono l'insediamento stabile di cose e persone nell'Altopiano, rendendolo sempre vivo in ogni periodo dell'anno. Il legame culturale del prodotto al territorio è dimostrato dalle sagre e manifestazioni ad esso dedicate. Tra queste si segnalano per tradizione e qualità degli espositori: -Camigliatello Silano, dove dal 1978 si celebra, nel mese di ottobre, la famosa Sagra della Patata della Sila, unitamente alla Mostra Mercato della Patata della Sila e delle Macchine Agricole. -Parenti, dove dal 1980 consecutivamente l'ultima domenica di agosto, si svolge una grande manifestazione sulla Patata della Sila a carattere folcloristico e culinario; Il legame culturale è sottolineato anche dal largo impiego della patata in numerose ricette tipiche della tradizione gastronomica locale, come «pasta, patate e uova», «pasta e patate al forno», «pasta, patate e zucchine», «pasta patate finocchio selvatico e carne».

Art. 7.

Strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo ICEA - via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna - tel. +39 051.272986 - fax +39 051.232011 - icea@icea.info

Art. 8.

*Etichettatura***Confezionamento**

Per l'immissione al consumo il confezionamento della «Patata della Sila» deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di confezioni:

- confezione vert-bag, girsac e buste nei formati da 1 kg a 5 kg;
- retina nei formati da 0,5 kg a 2,5 kg;
- sacco nei formati da 2 kg a 10 kg;
- cartone nei formati da 1 kg a 20 kg;
- cassa in legno nei formati da 5 kg a 20 kg;
- cesta nei formati da 10 kg a 20 kg;
- vassoio nei formati da 0,5 kg a 1 kg;
- vaschetta nei formati da 0,5 kg a 1 kg.

Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.

Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso, ad esclusione del caso in cui il singolo tubero venga contrassegnato mediante apposizione del logo (ad es. marchiatura a laser del tubero o apposizione di bollini). L'etichettatura del singolo tubero con il logo è applicabile solo ai calibri superiori o uguali a 46 mm.

Etichettatura

Le modalità di presentazione del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono che sull'etichetta compaiano, a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

- a) «Patata della Sila», con l'eventuale traduzione aggiunta, seguita, per esteso o in sigla (IGP), dalla espressione traducibile «Indicazione geografica protetta»;
- b) il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e del centro di lavorazione e confezionamento.

La denominazione «Patata della Sila» è traducibile. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dal-



la normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. Poiché il prodotto è ottenuto in territorio classificato geograficamente di montagna, l'etichetta dovrà riportare la dicitura «prodotto della montagna».

Logo

Il logo del prodotto riporta come elemento centrale ed in primo piano la scritta PATATA della SILA (in maiuscolo le parole «PATATA» e «SILA», in minuscolo «della»).

La scritta è sviluppata orizzontalmente tra due linee irregolari: la linea superiore raffigura a sinistra tre alberi stilizzati ed, a seguire, una montagna con cinque cime; la linea inferiore sostiene la scritta e termina con il disegno di un'onda stilizzata con quattro punte.

Entrambe le linee iniziano e terminano in corrispondenza della scritta PATATA della SILA.

Il carattere tipografico del testo è il «Galliard BT» di colore blu, «pantone reflex blue».

Il colore presente nel logo è il blu, «pantone reflex blue».

È consentito riprodurre il logo in altri colori. Il limite massimo di riduzione del marchio è di base cm 2,5.



23A04524

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Prorevi - Società professionale di revisione e certificazione - s. s.», in Milano.

Con d.d. 24 luglio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 20 giugno 1995 alla società «Prorevi - società professionale di revisione e certificazione - s. s.», con sede legale in Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 05950640150, deve intendersi riferita alla società «Prorevi asseverazioni S. S.», a seguito della variazione della denominazione sociale.

23A04526

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Effe & Erre - fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», in Parma.

Con d.d. 24 luglio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 9 dicembre 1980, modificato in data 1° agosto 1983 e in data 8 ottobre 1994, alla società «Effe & Erre - fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Parma (PR), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01056710377, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

23A04527

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 8 1 2 *

€ 1,00

